



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E I.S.

DECRETO n. 99

Approvazione del Piano Paesaggistico delle Isole Egadi

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E I.S.

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con il quale è stato approvato il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- VISTO** il decreto legislativo 24 marzo 2006, n.157, con il quale vengono date disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;
- VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63, con il quale vengono date ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;
- VISTO** il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO** il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale vengono conferiti funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
- VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, con il quale viene istituito il Ministero per i beni e le attività culturali;
- VISTO** il D.A. n. 6080 del 21/05/1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici;
- VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

- VISTO** il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
- VISTO** il D.A. n. n. 2667 del 10 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Favignana distribuito nelle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e degli scogli di Formica e Maraone;
- VISTO** il D.A. n. 6095 del 25 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 31 del 26 giugno 1993, con il quale l'intero territorio delle Isole Egadi, facente capo al comune di Favignana, con l'esclusione dei centri urbani è stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico;
- VISTO** il D.A. n. 5172 dell'1 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996, di approvazione del P.P. delle Isole Egadi;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001 con il quale è stato annullato il P.T.P. delle Isole Egadi, in accoglimento del ricorso gerarchico avanzato a suo tempo dal Comune di Favignana;
- VISTO** il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale Commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei piani territoriali paesaggistico compresi negli ambiti delle succitate Linee Guida;
- VISTO** il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al citato D.A. n.6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
- VISTI** i decreti n. 5936 del 20 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 19 luglio 2002, n. 7409 del 14 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, n. 5395 del 20 marzo 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 15 del 4 aprile 2003, n. 7512 del 25 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 del 3 ottobre 2003, n. 5071 del 23 gennaio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, n. 7288 del 23 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 30 luglio 2004 con i quali, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale, l'arcipelago delle isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati e dell'area cimiteriale esistente e in ampliamento di Favignana, così come delimitato nelle planimetrie A, sub. 1 e 2, B, C,

D, E, F, G, H, I ed L, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico;

VISTA la nota n. 568 del 28 maggio 2002, con la quale l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e P.I. autorizza la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani alla riformulazione del Piano Paesaggistico delle Isole Egadi, a seguito del parere reso dalla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio- nella seduta dell'8 maggio 2002;

VISTA la nota n. 5259 del 12 giugno 2003 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con la quale viene trasmessa all'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e P.I. la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano Paesaggistico delle isole Egadi in conformità ai dettami di cui all'art. 150 del T.U. 490/99, nonché dell'Atto di Indirizzo adottato con D.A. n. 5820 del 8 maggio 2002;

VISTO il D.A. n. 5141 del 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 5 marzo 2004, che modifica parzialmente il citato D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002;

VISTO il verbale della seduta del 7 luglio 2004, con il quale la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio (di seguito denominato O.R.P.) ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano Paesaggistico delle Isole Egadi, vista la rispondenza del medesimo Piano alle disposizioni contenute nel D.lgs n.42/2004, e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi comprese le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota n. 987 del 28 luglio 2004 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e P.I. - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e E.P. - Servizio Tutela e Acquisizioni - U.O. VII - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani per gli atti consequenziali alla pubblicazione il P.P. delle Isole Egadi, ivi compreso il verbale con cui la Speciale Commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;

ACCERTATO che detto verbale è stato pubblicato all'albo del comune di Favignana e depositato insieme agli elaborati del Piano Paesaggistico, nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e precisamente per novanta giorni consecutivi dal 24 agosto 2004, come si evince dalla conforme certificazione rilasciata dalla suddetta amministrazione comunale;

VISTA la *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n.47 del 19 novembre 2004 parte seconda e terza, con la quale l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e P.I. dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico delle isole Egadi affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Trapani;

VISTO il parere prot.n.22864 dell'1 aprile 2010, con il quale il Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente ritiene non assoggettabili alle

procedure di V.A.S. di cui al D.Lgs. 152/2006 i Piani Paesaggistici redatti dalla Regione Siciliana;

VISTA la sentenza n.811/12 con la quale Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana esclude dalla V.A.S. di cui al D.Lgs. 152/2006 i Piani Paesaggistici redatti dalla Regione Siciliana;

VISTE le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, e, in particolare:

OSSERVAZIONI DI ENTI E ASSOCIAZIONI

1) Osservazioni presentate dal Comune di Favignana

Con atto pervenuto a firma del Sindaco il 21.01.2005, l'Amministrazione di Favignana, ha formulato le proprie osservazioni, che consistono in alcune considerazioni di carattere generale riguardanti le non soddisfatte aspettative di sviluppo da parte della comunità locale. Si contesta, inoltre, un'ingerenza delle scelte del Piano Paesaggistico sulla pianificazione urbanistica. In sintesi:

Isola di Favignana

- 1.a) viene ribadita l'attuale assenza dello strumento urbanistico comunale e si chiede che il P.P. possa allocare un congruo numero di "*insediamenti infrastrutturali di tipo turistico*" (n° 4 insediamenti) attraverso apposite procedure di concertazione;
- 1.b) si chiede che il P.P. recepisca la programmazione in atto, con riferimento al Piano Regolatore del Porto;
- 1.c) si chiede che il P.P. possa allocare "*nuovi attracchi e ormeggi alternativi al porto esistente per la nautica da diporto*".

Isola di Levanzo

- 1.d) si chiede un'attenzione alla peculiarità costituita dall'Ambito 14 di Levanzo ("*Altopiano la Fossa*"), alla luce della necessità di "*...organizzare ricettività caratterizzata da selettività e stagionalizzazione, con servizi adeguati e coerenti...il tutto con possibilità di...ampliamenti e nuova edificazione compatibile*";
- 1.e) si lamenta la mancata individuazione, da parte del Piano, di un sito per la costruzione della nuova centrale elettrica.

Isola di Marettimo

- 1.f) si contesta l'assenza di previsioni di Piano in merito a nuovi insediamenti ricettivi e di edilizia economico-popolare.

Isola di Formica

- 1.g) viene contestato che "*..il Piano non consente alcuna alterazione perpetuando ad libitum il vincolo di immodificabilità*", e viene chiesta una maggiore attenzione ad uno sviluppo concertato della realtà insediata sull'isolotto stesso.

2) Osservazioni presentate dal Consiglio Comunale di Favignana

Con atto pervenuto il 21.01.2005, il Consiglio Comunale di Favignana ha inoltrato la delibera n° 1 del 21/01/005, "*resa immediatamente esecutiva*", formulando alcune osservazioni, precedute da considerazioni generali riguardanti la pianificazione in atto.

In sintesi:

Isola di Favignana

- 2.a) si contesta il criterio dei “campi chiusi”, adottato nella seduta dell’ O.R.P. del 7/07/2004 e riferito alla tipologia di edificazione presente negli ambiti agricoli 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 (*Paesaggio agrario di valore storico ambientale*), come indicazione edificatoria correttiva rispetto a quanto in precedenza indicato dalla Soprintendenza con la proposta di Piano esaminata dall’O.R.P. stesso (lotto minimo). Viene rilevato come il criterio dei “campi chiusi” risulti poco comprensibile e non aderente alla effettiva realtà dei luoghi, alla luce, fra l’altro, della difficoltà di lettura della tessitura dei muretti a secco, sia in loco che su cartografia;
- 2.b) non viene condivisa la soluzione indicata dalle Norme di Attuazione del P.P., elaborata nella seduta dell’O.R.P in accoglimento di quanto richiesto dall’Amministrazione comunale, in ordine alla risoluzione del completamento della viabilità extraurbana di supporto all’accesso allo Stabilimento Florio;
- 2.c) non viene condivisa la possibilità di realizzare negli ambiti 24 e 25, lì dove necessari, piccoli interventi “senza cubatura” di infrastrutturazione a servizio delle residenze private e delle residenze turistico-ricettive attualmente esistenti. Viene chiesto di consentire, al contrario, il solo completamento delle strutture pubbliche o degli insediamenti di edilizia economica e popolare;
- 2.d) si sottolinea l’esigenza che le eventuali infrastrutture compatibili in ambito 20 (ove insiste lo Stabilimento Florio e i vicini terreni liberi dall’edificato) siano pubbliche o convenzionate con Enti Pubblici;
- 2.e) viene ritenuto non opportuno il rinvio alla pianificazione particolareggiata esecutiva comunale in Centro Urbano statuito dalle Norme di Attuazione del P.P. nel caso di eventuali progetti di demolizione e ricostruzione. In particolare, non viene condivisa la possibilità della terza elevazione in ambito 21;
- 2.f) viene contestato il criterio della intervisibilità costiera operato per la delimitazione della “Zona di tutela e di rispetto del litorale”, di cui all’art. 43 delle norme di attuazione del P.P. Si sostiene, infatti, che il suo recepimento all’interno del P.P., porti a soluzioni poco chiare e discriminatorie;
- 2.g) al fine di favorire l’effettiva convenienza degli eventuali investimenti a favore del turismo rurale o dell’agriturismo negli Ambiti di “*Paesaggio agrario di valore storico ambientale*” (Favignana, ambiti 22, 23, 24, 25, 26, 29, 19 – Levanzo, ambito 14 – Marettimo, ambito 16), il ricorrente Consiglio, fermo restando quanto già rappresentato per l’Ambito 24 e l’Ambito 25, suggerisce un correttivo all’art. 11, punto b), a favore dell’impiantistica sportiva cosiddetta minore (campi di bocce, tiro con l’arco, discipline campestri...);
- 2.h) si suggerisce un approfondimento della tematica legata alle cave di Favignana, con particolare riferimento alle cave ipogeiche, rinviando, eventualmente, a una conoscenza più dettagliata da porre in essere con la redigenda pianificazione urbanistica comunale;

Isola di Levanzo

- 2.i) viene richiamata l’attenzione sul problema delle centrali elettriche nell’arcipelago.
- 2.l) si chiede un’attenzione alla peculiarità costituita dall’Ambito 14 di Levanzo (“Altopiano la Fossa”), alla luce della necessità di una sua valorizzazione e fruizione che vada oltre

quanto già stabilito dalle norme del P.P., rinviando, pertanto, a un confronto fra i diversi livelli di pianificazione.

Isola di Marettimo

- 2.m) si chiede una riconsiderazione delle perimetrazioni dell'Ambito 16 (considerata troppo ampia rispetto all'effettiva realtà dei luoghi) e, parimenti, per i motivi opposti al menzionato Ambito, per gli Ambiti 12 e 13;
- 2.n) si richiama l'attenzione sulla rappresentazione della viabilità e della sentieristica esistente, con particolare riferimento al sentiero di "*Case Romane*", in quanto parrebbe non aderente all'effettivo stato dei luoghi.

Isola di Formica

- 2.o) si chiede di classificare l'agglomerato storico dell'Isolotto, all'interno della categoria relativa alla Tutela Integrale.
- 3) Osservazioni presentate dall'Associazione Italia Nostra
Con atto pervenuto il 31.12.2004 l'associazione Italia Nostra, nella persona del Presidente del Consiglio Regionale, ha formulato alcune osservazioni.
In sintesi:
 - 3.a) si contesta la mancanza di precise direttive sull'edificazione in centro storico;
 - 3.b) si ritiene che il P.P. preveda diffusamente in centro storico la possibilità di erigere fino a una terza elevazione fuori terra;
 - 3.c) si contesta il divieto di demolizione e ricostruzione in centro storico, statuito dalle Norme di Attuazione;
 - 3.d) si contesta l'assenza di qualsivoglia norma sulle cave di Favignana;
 - 3.e) si contesta l'assenza della previsione del lotto minimo edificabile per l'edificazione in ambiti esterni al centro abitato;
 - 3.f) si contestano le norme per gli Ambiti 21 e 31, con riferimento alla viabilità e parcheggi;
 - 3.g) appare contraddittorio che il P.P. abbia ritenuto compatibile paesaggisticamente il sito ove allocare la nuova centrale elettrica in Ambito 22 "*Paesaggio agrario di valore storico - ambientale*".
- 4) Osservazione presentata dall'A.C.LE. - Associazione Culturale Levanzo
Con atto pervenuto il 24.01.05 l'Associazione manifesta e sostiene che attraverso le previsioni del P.P. "*...il territorio rimane fermo, bloccato, mummificato, anzi abbandonato a sé stesso...*", si da comportare l'abbandono della propria terra da parte dei pochi giovani rimasti sull'Isola. La validità delle norme è messa in dubbio dall'opponente, a causa dell'assenza di sopralluoghi da parte dei redattori del Piano e del mancato coinvolgimento dei cittadini nelle scelte effettuate dal Piano stesso. L'associazione sopra indicata fa presente, infine, che le previsioni del P.P. precludono lo sviluppo turistico della piccola Isola, impedendo, persino, il diritto alla corrente elettrica e ai più elementari soccorsi d'urgenza (elisoccorso). In tal senso, vengono considerate eccessivamente restrittive le norme di attuazione del Piano laddove queste non consentono la costruzione di piste sufficientemente carrabili per l'accesso alla piattaforma di atterraggio degli elicotteri. Si contesta, infine, la mancata individuazione, all'interno del Piano, di un sito per la costruzione della nuova centrale elettrica.

OSSERVAZIONI DI PRIVATI

ISOLA DI FAVIGNANA

5) Osservazione presentata da Carrara Carmelo

L'opponente, proprietario di un lotto di terreno a Favignana, contrada Leva, con atto pervenuto il 22.10.2004, ha ritenuto errate nel merito, nonché illegittime e contraddittorie, le previsioni del P.P. laddove nell'Ambito 8 dell'Isola di Favignana - "*Ambito di interesse naturalistico e Paesaggistico*" - ricompreso, tra l'altro, nella fascia di "*Tutela e rispetto del litorale*", queste ritengono incompatibile con le finalità di tutela qualunque nuova edificazione. In particolare, secondo l'opponente, le attività che il Piano individua come compatibili in tale Ambito (agropastorali, culturali-scientifiche, didattico-ricreative finalizzate alla fruizione del mare e all'esercizio dell'escursionismo - a piedi o a cavallo - lungo i percorsi esistenti) risulterebbero, di fatto, impedito dal combinato disposto dell'art. 10, comma a) e dell'art.43 delle Norme di Attuazione del P.P., nel momento in cui il divieto di nuova edificazione viene implicitamente esteso a qualsivoglia nuova struttura, anche, quindi, a eventuali nuovi volumi edilizi da realizzare per quelle finalità consentite dal Piano stesso. Sotto il profilo giuridico inoltre, a giudizio del ricorrente, il Piano introdurrebbe, illegittimamente, dei vincoli di inedificabilità assoluta, attraverso "*...norme di natura eccezionale...*" le quali, dal momento che risultano "*...particolarmente afflittive sull'esercizio del dominio della proprietà privata...*", possono essere previste solo per legge e in via eccezionale.

6) Osservazione presentata da Paladino Edoardo

L'opponente, proprietario di un lotto di terreno a Favignana, con atto pervenuto il 03.01.2005, chiede che venga modificata la previsione dei tipi di intervento individuati dalle NdA all'art. 10 lett. c) punto 4), relativi all'Ambito 17 del P.P. - "*Ambito del Paesaggio della cava*" - ove ricade il terreno in questione nel quale, secondo l'opponente, non esistono più colture a orto-frutteti-vigneti in cava, essendo state, anzi, realizzate nell'area circostante diverse costruzioni a carattere prevalentemente abitativo oltre ad un'azienda artigianale. Il ricorrente chiede pertanto che nel proprio lotto di terreno venga consentita "la piccola espansione con densità ridotta" al fine di realizzare un piccolo insediamento turistico-ricettivo.

7) Osservazione presentata dalla Società Egadi Tourist

In persona del Presidente e legale rappresentante BANNO' Giuseppe, quale proprietaria di alcuni lotti di terreno nell'isola di Favignana, l'opponente, con atto pervenuto il 13.01.2005, ha ritenuto illegittime le previsioni del P.P., riferite all'Ambito all'interno del quale vengono ricompresi i lotti posseduti dalla Società stessa. La Società fa presente di avere presentato un progetto per la realizzazione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo e che detto progetto era stato assentito dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in data 9 aprile 1990 e, conseguentemente, il 10 febbraio 1993 era stata stipulata con il comune di Favignana la convenzione relativa al piano di lottizzazione compreso in quel progetto. In conseguenza dei successivi vincoli di immutabilità iterati e del già decaduto P.P., la Società non è stata più nelle condizioni di poter realizzare quanto progettato. Chiede, pertanto, che le previsioni di Piano facciano salvo l'intervento edificatorio già valutato positivamente, con parere condizionato, in precedenza dall'Amministrazione.

8) Osservazione presentata da Panunzi Bruno

Nella qualità di Amministratore delegato della Mediterraneo Villages S.p.A., proprietaria di un'area sita nel comune di Favignana, ricadente nell'ambito 12 del P.P. Nell'area sorge un villaggio turistico, in atto attraversato da una strada privata aperta al pubblico transito che, secondo la Società ricorrente, ne interrompe la continuità creando disfunzioni. Per tali motivi, la Società intenderebbe realizzare uno spostamento dell'attuale sede viaria della strada e la rifunzionalizzazione di un tratto della esistente strada comunale Grotta Berciata – Fanfalo, oltre alla realizzazione di una bretella di collegamento di circa 240 m. Poiché il regime normativo cui è assoggettato l'ambito 12 dell'isola di Favignana, dettato dall'art. 10 punto 4 delle N.d.A., esclude l'apertura di nuove strade, la Società opponente chiede che tale previsione venga modificata, consentendo per i percorsi esistenti anche lo “spostamento migliorativo sotto l'aspetto paesaggistico ed ambientale del tracciato”.

9) Osservazione presentata da Rizzo Umberto

Nella qualità di promittente acquirente di un terreno sito a Favignana, ricompreso nell'ambito 21- *Centri urbani di valore storico ambientale* del P.P. e altresì individuato come cava n. 16 e in quanto tale assoggettato al regime normativo di cui all'art. 10 lett. d) punto 4 d) delle N.d.A., l'opponente contesta proprio l'individuazione del terreno in questione come cava, rilevando l'assenza di qualunque traccia di scavo manuale che testimoni l'attività estrattiva ed altresì rammentando come, in sede di ricorso gerarchico presso l'Assessorato BB.CC.AA., per il terreno immediatamente limitrofo sia stata riconosciuta l'assenza dei caratteri di cava. Poiché il terreno in questione faceva originariamente parte di un unico fondo comprendente anche il terreno per cui è stato negato il carattere di cava, l'opponente chiede il riesame delle previsioni del P.P.

10) Osservazione presentata da Bologna Francesco e Bologna Gianfranca

Nella qualità di proprietari di un appezzamento di terreno (derivante dalla suddivisione per successione ereditaria di un più ampio fondo) sito a Favignana e ricompreso nell'ambito 19 – *Ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale* del P.P., gli oppositori contestano l'attuale perimetrazione degli ambiti, per la quale terreni originariamente compresi in fondi e proprietà unici, poi suddivisi per successioni ereditarie, vengono assoggettati a regimi normativi differenziati; rilevano altresì che per la perimetrazione dell'ambito 19 avrebbe potuto essere assunto come riferimento o l'andamento del terreno e quindi la curva di livello dei 40 m ovvero la suddivisione particellare catastale. Chiedono pertanto la revisione della perimetrazione dell'ambito 19 del P.P. per consentire interventi di edificazione per uso abitativo e agricolo.

11) Osservazione presentata da Canino Angela, Lucia, Vincenza e Ferdinando

L'osservazione riporta le identiche motivazioni del precedente sub 10).

12) Osservazione presentata da Sampaolo Anna Maria, Sampaolo Michela, Sampaolo Giovanbattista, Sampaolo Antonino

Nella qualità di proprietari di un terreno localizzato nel centro urbano di Favignana, ricadente in area identificata come zona B del vigente P.R.G. e qualificabile, urbanisticamente, come “lotto intercluso”, gli oppositori contestano, per inesatta e incongrua rappresentazione dei luoghi, l'attuale previsione di P.P. per la quale il lotto di terreno in questione, ricompreso in Ambito 21 di P.P. – *Centri urbani di valore storico-ambientale*- ed altresì individuato come cava, è in quanto tale assoggettato al regime normativo di cui all'art. 10 lett. d) (e non già lett. c), come erroneamente indicato dai ricorrenti) punto 4 d) che, ai fini della tutela delle cave urbane, non ammette nuove

edificazioni al loro interno. Gli oppositori rilevano: il contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente; la mancata considerazione della effettiva situazione dei luoghi, totalmente urbanizzati; la contraddizione della norma relativa alle cave urbane, inedificabili al loro interno, con quella che, nel medesimo ambito, consente invece le nuove costruzioni, gli ampliamenti e anche il completamento di quelle già esistenti; l'incongruità della individuazione come cava da considerarsi orto-giardino di valore storico-tradizionale, atteso che il lotto, porzione residuale di un remoto insediamento estrattivo quasi per intero ricolmato e edificato, non è mai stato utilizzato come orto-giardino. Chiedono pertanto il riesame delle previsioni di P.P.

13) Osservazione presentata da Venza Vincenzo e Venza Rosy

Nella qualità di proprietari di un terreno localizzato nel centro urbano di Favignana, ricadente in area identificata come zona B del vigente P.R.G. e qualificabile, urbanisticamente, come "lotto intercluso", gli oppositori contestano, per incongrua rappresentazione dei luoghi, l'attuale previsione di P.P. per la quale il lotto di terreno in questione, ricompreso in ambito 32 di P.P. - *Paesaggio urbano degradato*, è assoggettato al regime normativo di cui all'art. 13 lett. C che consente unicamente "interventi di riqualificazione ambientale e riordino urbano..." e non prevede, pertanto, la possibilità di nuove edificazioni. I ricorrenti rilevano: la penalizzazione dell'interesse privato derivante dalla inedificabilità dell'area, ritenuta altresì non funzionale al proposito di risanamento e riqualificazione ambientale in quanto determinerebbe l'abbandono della stessa; l'insussistenza di adeguate motivazioni poste a base della suddivisione dell'aggregato urbano di Favignana in due ambiti diversi, l'ambito 21 (ove è consentita la nuova edificazione) e l'ambito 32 (ove è consentita unicamente la riqualificazione), trattandosi invece di un unico contesto urbanistico e paesaggistico. Gli oppositori chiedono pertanto il riesame delle previsioni di P.P. concernenti il lotto di terreno di loro proprietà.

14) Osservazione presentata dalla Calcestruzzi Ericina S.R.L.

In persona dei custodi e amministratori giudiziari dei beni confiscati in pregiudizio di Virga Vincenzo e altri, ex L. 575/65, avv. Carmelo Castelli e dott. Luigi Miserendino. La Calcestruzzi Ericina s.r.l., azienda di produzione di conglomerati cementizi, attualmente appartenente al patrimonio dello Stato, risulta anche possedere un impianto di produzione di calcestruzzo nell'Isola di Favignana in località Bosco. Tale impianto risulta ubicato nelle immediate prossimità della costa, ed è prevista la sua dismissione per il rilevante impatto paesaggistico prodotto dall'attività condotta dalla precedente proprietà. Il ricorrente, con atto pervenuto il 19/01/2005, lamentando la mancata previsione di Piano relativa a un'ideale area ove ubicare il nuovo impianto, chiede che venga individuato un sito idoneo per poter condurre l'attività, in conformità, tra l'altro, alle varie assicurazioni date nel corso degli anni dalla Soprintendenza di Trapani.

15) Osservazione presentata dalla Società E.M.C. Di Teatini Agnese & C. S.A.S

In persona del legale rappresentante TEATINI Agnese, quale proprietaria di due distinte cave, regolarmente autorizzate, ricadenti in alcuni lotti di terreno nell'isola di Favignana, l'opponente, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errate le previsioni del P.P., laddove l'art. 58 delle Norme di Attuazione del P.P. consente il mantenimento delle attività estrattive "nei limiti delle autorizzazioni..." e ove, negli ambiti territoriali 15 e 18, "Ambito del Paesaggio della cava", vengono escluse possibilità di trasformazione urbanistica e/o edilizia. Chiede che per mantenere in vita l'attività estrattiva, condotta - come dichiarato - da oltre un secolo dalla Società,

vengano apportati alcuni correttivi alle norme di Piano. In particolare rappresenta che *“...i limiti imposti dall’art. 58 non possono essere quelli temporali, visto che le autorizzazioni debbono poter essere rinnovate...”* e chiede che siano consentite *“...quelle modifiche edilizie necessarie al proseguimento dell’attività, secondo logiche economiche di sviluppo dell’azienda, di rispetto delle norme igienico sanitarie, delle prescrizioni del Corpo delle Miniere e della funzionalità e dinamica della produzione...”*.

16) Osservazione presentata da Gandolfo Livio

Nella qualità di comproprietario di alcuni lotti di terreno siti in Favignana e ricadenti in zona territoriale omogenea C1 del vigente programma di Fabbricazione ed altresì nell’ambito 34 – *Ambito del paesaggio agricolo degradato* del P.P., soggetto al regime normativo di cui all’art. 13 delle N.d.A., che consente unicamente *“interventi finalizzati al ripristino dei valori ambientali degradati e alla progettazione della ricomposizione del paesaggio agrario alterato”* l’opponente contesta la definizione di paesaggio agricolo degradato, ritenendo altresì che l’inserimento del terreno in questione nell’ambito 34 sia frutto di un mero errore di delimitazione, poiché in realtà l’unico detrattore dell’area è costituito da una ex discarica abusiva, in realtà molto distante, che in parte ricade al di fuori dell’ambito 34. Per tali motivi il ricorrente chiede la revisione del P.P. relativamente alla delimitazione dell’ambito 34 al fine di escludere il terreno di sua proprietà da tale ambito.

17) Osservazione presentata dalla Società Egadi Factory S.R.L.

Nella persona del legale rappresentante GANDOLFO Livio, proprietaria di due distinte attività turistico - alberghiere, regolarmente autorizzate, ricadenti in alcuni lotti di terreno (Ambito 18, *“Ambito del Paesaggio della cava”*, e Ambito 22, *“Paesaggio Agrario di valore storico-ambientale”*) nell’isola di Favignana, l’opponente, con atto pervenuto il 19.01.2005, ritiene errate le previsioni del P.P., laddove le Norme di Attuazione del P.P. *“...prevedono regimi di intervento per nulla consoni alle dinamiche di dette attività produttive...”*. Chiede che per consentire quelle modifiche necessarie al proseguimento e sviluppo delle attività, il P.P. introduca una specifica normativa più flessibile e distinta da quella degli ambiti in cui ricadono.

18) Osservazioni presentate dalla Florio Tonnare Di Favignana e Formica S.R.L.

Nella qualità di proprietaria del complesso denominato *“Baglio o Camperia Florio”*, ricadente all’interno dell’ambito 21 – *Centri urbani di valore storico-ambientale* del P.P. nonché di un appezzamento di terreno, adiacente allo Stabilimento Florio, ricompreso nell’ambito 20 – *Ambito agricolo a prevalente funzione ecologico ambientale* del P.P., la Società opponente contesta l’inclusione del terreno di sua proprietà nell’ambito 20, soggetto al regime normativo di cui all’art. 10 b) delle N.d.A. che prevede esclusivamente interventi finalizzati al mantenimento dell’attuale assetto territoriale, per le seguenti motivazioni: non sono in atto esistenti, né lo sarebbero state in passato, attività agropastorali, zootecniche, ecc. da mantenere; l’appezzamento di terreno in questione, posto al confine con l’ambito 25, presenta caratteristiche omogenee rispetto a quest’ultimo ambito; l’inclusione nell’ambito 25, anziché nel 20, consentirebbe la realizzazione di insediamenti turistico-ricettivi funzionali al potenziamento degli interventi di riqualificazione e valorizzazione dello Stabilimento Florio, in corso di realizzazione, e del *“Baglio o Camperia Florio”*. La Società chiede pertanto la revisione del P.P. al fine di ricomprendere il proprio appezzamento di terreno nell’ambito 25.

19) Osservazione presentata da Viale Riccardo

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 20.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della “*Zona di tutela e di rispetto del litorale*” laddove questa include il lotto di terreno posseduto dal ricorrente, ricompreso, inoltre, nell’Ambito 26 – “*Paesaggio agrario di valore storico – ambientale*”. Secondo l’opponente, infatti, il suo terreno è penalizzato dall’art. 43 delle Norme di Attuazione del P.P. in quanto queste precludono la realizzazione di nuova edificazione nella zona di tutela del litorale. L’opponente lamenta, infatti, che, nel caso in esame, il suo lotto si trova nelle immediate vicinanze di diverse costruzioni, realizzate anche in epoca recente. Sotto il profilo giuridico inoltre, a giudizio del ricorrente, il Piano introdurrebbe dei vincoli di inedificabilità assoluta incorrendo in “...una forma palese di eccesso di potere per difetto di motivazione...”.

20) Osservazione presentata dalla società Bulgarella Costruzioni

Nella qualità di promittente acquirente di un lotto di terreno sito in Favignana, parzialmente interessato dalla cava individuata con il n. 30 nella tavola 5 del P.P., l’opponente ritiene manifestamente errata la perimetrazione della suddetta cava, in quanto molto più ampia della sua reale estensione, come peraltro verificato anche dalla Soprintendenza, con apposito sopralluogo, a seguito del quale è stato emesso il provvedimento prot. 10610 del 11 gen 2005. Per tale motivazione, chiede la revisione e la correzione della tavola 5 del P.P., contenente la perimetrazione della cava, allegando a supporto una documentazione che fa parte integrante dell’osservazione.

21) Osservazione presentata da Sparta Rosa

Nella qualità di proprietaria di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della “*Zona di tutela e di rispetto del litorale*” laddove questa include il lotto di terreno posseduto dalla ricorrente, che risulta, inoltre ricompreso nell’Ambito 26 dell’Isola di Favignana – “*Paesaggio agrario di valore storico – ambientale*”. Secondo l’opponente, infatti, il suo terreno è penalizzato dall’assoggettamento a quanto disposto dall’art. 43, delle Norme di Attuazione del P.P. in quanto precludono la realizzazione di nuove edificazioni in tale zona di tutela del litorale. Sotto il profilo giuridico inoltre, a giudizio dell’opponente, il Piano introdurrebbe, illegittimamente, dei vincoli di inedificabilità assoluta, ben oltre quanto già previsto dalla legislazione regionale per la fascia di rispetto della costa, attraverso “...una disciplina più rigida di quella stabilita da disposizioni legislative regionali e nazionali...”.

22) Osservazione presentata da Sparta Girolamo, Sparta Giovanna, Sparta Rosa, Sparta Pasquale, Sparta Maria Luisa

I quali, nella qualità di proprietari di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, hanno ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della “*Zona di tutela e di rispetto del litorale*” laddove questa include il lotto di terreno posseduto dai ricorrenti, che risulta, inoltre, ricompreso nell’Ambito 26 dell’Isola di Favignana – “*Paesaggio agrario di valore storico – ambientale*”. L’osservazione riporta segnatamente le stesse motivazioni espresse al precedente punto sub 21).

23) Osservazione presentata da Campione Domenico

Nella qualità di proprietario di otto appartamenti siti in Favignana e di un terreno libero confinante, non appena attraversata la strada comunale esistente, con l’area occupata dai predetti appartamenti. Entrambe le proprietà ricadono nell’ambito 22 del P.P. –

Paesaggio agrario di valore storico-ambientale, soggetto alle previsioni normative di cui all'art.11 lett. a). L'opponente contesta, in particolare, la prescrizione dell'art. 11, lett. a) punto 4 l) che espressamente non consente la realizzazione di piscine, attrezzature sportive e campi da golf, pur ammettendo la realizzazione di attrezzature di supporto alle attività agrituristiche (quale quella che il ricorrente intende realizzare nelle sue proprietà) che non richiedano la costruzione di nuovi volumi edilizi. Tale previsione viene ritenuta inadeguatamente motivata ed altresì contrastante con le esigenze di sviluppo economico nonché contraddittoria rispetto alla previsione di piano che consente la realizzazione di complessi turistico-ricettivi che dovrebbero essere potenziati e valorizzati dalle attrezzature sportive che l'opponente intenderebbe realizzare. Per tali motivi chiede il riesame delle previsioni del P.P., al fine di consentire, nell'ambito 22, la realizzazione di attrezzature sportive.

24) Osservazione presentata da Tedesco Pietro e Tedesco Rosa

Nella qualità di proprietari di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, hanno ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della "*Zona di tutela e di rispetto del litorale*" laddove questa include il lotto di terreno posseduto dai ricorrenti, ricompreso anche nell'Ambito 26 - "*Paesaggio agrario di valore storico - ambientale*". L'osservazione riporta segnatamente le stesse motivazioni espresse al precedente punto sub 21).

25) Osservazione presentata da Gucciardi Giuseppe

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della "*Zona di tutela e di rispetto del litorale*" laddove questa include il lotto di terreno posseduto dal ricorrente, ricompreso anche nell'Ambito 26 - "*Paesaggio agrario di valore storico - ambientale*". L'osservazione riporta segnatamente le stesse motivazioni espresse al precedente punto sub 21).

26) Osservazione presentata da Gucciardi Giuseppa

Nella qualità di proprietaria di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della "*Zona di tutela e di rispetto del litorale*" laddove questa include il lotto di terreno posseduto dalla ricorrente, ricompreso anche nell'Ambito 26 - "*Paesaggio agrario di valore storico - ambientale*". L'osservazione riporta segnatamente le stesse motivazioni espresse al precedente punto sub 21).

27) Osservazione presentata da Bannino Giuseppe

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della "*Zona di tutela e di rispetto del litorale*" laddove questa include il lotto di terreno posseduto dall'opponente, ricompreso, anche, nell'Ambito 26 - "*Paesaggio agrario di valore storico - ambientale*". L'osservazione riporta segnatamente le stesse motivazioni espresse al precedente punto sub 21).

28) Osservazione presentata da Bannino Gaspare

Il quale, nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della "*Zona di tutela e di rispetto del litorale*" laddove questa include il lotto di terreno posseduto dall'opponente ricompreso, anche, nell'Ambito 26 - "*Paesaggio agrario di*

valore storico – ambientale ”. L’osservazione riporta segnatamente le stesse motivazioni espresse al precedente punto sub 21).

29) Osservazione presentata da Costa Cosimo

Nella qualità di proprietario di un terreno sito a Favignana, ricadente in zona E del vigente PdF nonché nell’ambito 13 - *Ambito del paesaggio della cava* del P.P. – e, entro la fascia di tutela e di rispetto del litorale, soggetta al regime normativo di cui all’art. 43 delle N.d.A., l’opponente eccepisce l’inesistenza di alcuna cava nell’area di sua proprietà, atteso che l’unica cava esistente nella zona è localizzata ad oltre 30 m dallo stesso terreno. Tale circostanza renderebbe ammissibile l’edificazione a norma dell’art. 19 delle N.d.A. (distanza di 20 m dai bordi esterni delle cave) che invece viene preclusa dall’art. 10 lett. c) punto 4. Contesta inoltre il difetto di motivazione per l’individuazione della zona normata dall’art. 43 delle N.d.A. e la delimitazione della zona di rispetto del litorale e dell’ambito 13 effettuata a monte della strada pubblica Mustazzello piuttosto che a valle della stessa. Chiede pertanto la revisione del P.P.

30) Osservazione presentata da Chirco Maurizio e De Marzo Isabella

Nella qualità di proprietari di un terreno sito a Favignana ricadente in zona E del vigente PdF, nell’ambito 13 - *Ambito del paesaggio della cava* del P.P. – ed, anche, entro la fascia di tutela e di rispetto del litorale soggetta al regime normativo di cui all’art. 43 delle N.d.A., gli oppositori affermano l’inesistenza di alcuna cava nell’area di loro proprietà, atteso che l’unica cava esistente nella zona è localizzata ad oltre 100 m dalla stessa. Chiedono, pertanto la revisione del P.P. per le stesse ragioni di cui al precedente punto sub 29).

31) Osservazione presentata da Puntello Giuseppe e Sosio Antonietta

Nella qualità di proprietari di un lotto di terreno edificabile sito a Favignana, inserito nel piano di lottizzazione denominato “Lottizzazione Egadi” approvato nel 1966. Nel 1987 la CEC di Favignana rilasciava parere favorevole al progetto di variante presentato dai ricorrenti per la costruzione di una villa da realizzare nel predetto lotto, senza tuttavia acquisire la relativa concessione edilizia. Il terreno in questione è oggi compreso nell’ambito 9 - *Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico* del P.P. (soggetto al regime normativo di cui all’art. 10 lett. a) delle N.d.A.) ed altresì entro la fascia di rispetto della costa soggetta alla previsione normativa di cui all’art. 43 delle N.d.A. e pertanto assolutamente inedificabile. Gli oppositori contestano che: le fasce di tutela ambientale sono nel P.P. individuate in astratto ed altresì in violazione delle prescrizioni dettate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 143, comma 5; la lottizzazione Egadi, entro la quale ricade il loro terreno, è stata quasi interamente realizzata; l’edificazione nel lotto di loro proprietà è compatibile rispetto alla normativa urbanistica vigente e costituirebbe un completamento della lottizzazione, per altro ininfluenza sul paesaggio circostante atteso che la stessa è caratterizzata dalla previsione di un folto rimboschimento. Contestano altresì il divieto di nuove edificazioni oltre il limite dei 150 m previsto dalla legge 15/76, che risulterebbe non compatibile con l’effettivo stato dei luoghi e con le previsioni del vigente PdF di Favignana. Per tali motivazioni chiedono la modifica del P.P. – Ambito 9 (erroneamente citato, nel testo dell’osservazione, come ambito 2).

32) Osservazione prodotte da Campo Antonino

Nella qualità di legale rappresentante della società Ing. Antonino Campo & C. Costruzioni e Impianti s.n.c., proprietaria di un terreno sito nel comune di Favignana,

compreso nell'ambito 30 - *Ambito della trasformazione del paesaggio urbano*, sottoposto al regime normativo di cui all'art. 12 lett. a) delle N.d.A., l'opponente contesta il predetto articolo 12 lett.a punto 4 a), che per le nuove edificazioni in area di cava prevede l'allineamento lungo la strada e il posizionamento sul bordo esterno della cava, rilevando come nell'ambito 30 tutte le cave in fossa si estendano fino al margine stradale, circostanza che pertanto rende inattuabile l'edificazione sul bordo esterno della cava. Oltre a rilevare una incongruità nella definizione di "bordo esterno" piuttosto che bordo in generale, l'opponente contesta altresì una carenza della concertazione, giacché con nota 702 del 23 gennaio 2003 la Soprintendenza chiedeva all'Amministrazione Comunale di avanzare le proprie proposte relativamente al già decaduto P.P. che si riteneva ancora valido nelle finalità e negli obiettivi, mentre la formulazione della norma prima citata risulta innovativa rispetto alle precedenti N.d.A. L'opponente rileva pertanto un contrasto sia con l'art. 144 del Codice Urbani, sia con il D.A. dell'8 maggio 2002 "Atto di indirizzo della pianificazione paesistica regionale" e chiede la revisione dell'art. 12 lett. a punto 4 a) delle N.d.A. con l'eliminazione del termine "esterno" riferito al bordo delle cave, "con riserva di ogni ulteriore azione volta a invalidare lo strumento urbanistico per l'evidente violazione del principio di concertazione".

33) Osservazione prodotta da Bianco Pietro

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 21.01.2005, ha ritenuto errato nel merito, nonché illegittimo, l'aver ricompreso il proprio lotto di terreno, già ricadente in Ambito 26 dell'Isola di Favignana - "*Paesaggio agrario di valore storico Ambientale*" - all'interno anche della "*Zona di tutela e di rispetto del litorale*". Secondo l'opponente, il fondo in questione non è visibile dalla costa, perché occultato da una fitta vegetazione. Inoltre, si contesta la mancanza di un riscontro fisico oggettivo della linea di perimetrazione della Zona di tutela e di rispetto del litorale, "*...viceversa l'andamento oltre ad avere uno scalettamento singolare, non ha riscontro con le proprietà catastali...*" Sotto il profilo giuridico inoltre, a giudizio dell'opponente, la contestata perimetrazione non risulta sia stata frutto di un adeguato livello di coinvolgimento dell'Amministrazione comunale durante le procedure di redazione del piano stesso.

34) Osservazione prodotta da Bianco Antonino e Bianco Giuseppa

Nella qualità di proprietari di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 21.01.2005, hanno ritenuto errate nel merito, nonché illegittime, le perimetrazioni dell'Ambito 24 dell'Isola di Favignana - "*Paesaggio agrario di valore storico Ambientale*" - laddove queste includono in tale Ambito anche il lotto appartenente ai suddetti oppositori. Secondo gli stessi, infatti, il fondo in questione non risulta possedere i caratteri agricoli propri del contestato Ambito 24, bensì quelli dell'Ambito 27 - "*Ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione*" - in quanto prossimo ad aree interessate da processi di urbanizzazione. Inoltre, si contesta la mancanza di un riscontro fisico oggettivo della linea di perimetrazione dell'Ambito stesso: "*...viceversa l'andamento oltre ad avere uno scalettamento singolare, non ha riscontro con le proprietà catastali...*" Sotto il profilo giuridico inoltre, a giudizio degli oppositori, la contestata perimetrazione non risulta che sia stata preceduta da un adeguato coinvolgimento dell'Amministrazione comunale durante le procedure di redazione del piano stesso.

35) Osservazione prodotta da Gioia Gabriele

Nella qualità di comproprietario di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 21.01.2005, ha ritenuto errate nel merito, nonché illegittime, le perimetrazioni dell'Ambito 24 – *“Paesaggio agrario di valore storico ambientale”* – laddove queste includono in tale Ambito anche il lotto appartenente al suddetto opponente, adducendo le medesime motivazioni di cui al precedente punto sub 34).

36) Osservazione prodotta da GANDOLFO LIVIO

Proprietario di un lotto di terreno nell'isola di Favignana, in c.da Bue Marino, l'opponente, con atto pervenuto il 21.01.2005, ha ritenuto errate le previsioni del P.P., Ambito 14 *“Ambito del Paesaggio della cava”*, laddove individuano il suddetto terreno tra le aree da assoggettare a tutela così come prescritto all'art. 10 lett. c) delle norme di attuazione del Piano. Il proprio lotto di terreno, secondo l'opponente, *“...è un normalissimo appezzamento di terreno...regolare...con diversi segni dei c.d. insai...”* e non presenterebbe, pertanto, alcun elemento che giustifichi l'inserimento nel censito ambito di Piano. Si chiede, pertanto, che le previsioni di Piano siano rideterminate assoggettando il precipuo lotto alla disciplina della trasformazione.

37) Osservazione prodotta da Bertolino Maria Pia Luisa

Nella qualità di proprietaria di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 21.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della *“Zona di tutela e di rispetto del litorale”* laddove questa include il lotto di terreno posseduto dalla ricorrente, che risulta, ricompreso anche nell'Ambito 19 – *“Ambito agricolo a prevalente funzione ecologico - ambientale”*. Secondo il ricorrente, infatti, il terreno è penalizzato dall'assoggettamento a quanto disposto dall'art. 43, delle Norme di Attuazione del P.P. che precludono la realizzazione di nuove edificazioni in tale zona di tutela del litorale. Sotto il profilo giuridico inoltre, a giudizio dell'opponente, il Piano introdurrebbe, illegittimamente, dei vincoli di inedificabilità assoluta, ben oltre quanto già previsto dalla legislazione regionale per la fascia di rispetto della costa, attraverso *“...una disciplina più rigida di quella stabilita da disposizioni legislative regionali e nazionali....”*.

38) Osservazione prodotta da Messina Vincenzo e Messina Manuela

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la definizione della *“Zona di tutela e di rispetto del litorale”* laddove questa include il lotto di terreno posseduto dal ricorrente, che risulta ricompreso, anche, nell'Ambito 26 – *“Paesaggio agrario di valore storico - ambientale”*. L'osservazione riporta segnatamente le stesse motivazioni espresse al precedente punto sub 21).

39) Osservazione prodotta da ing. Campo Antonino

Nella qualità di legale rappresentante della ditta CAMPO Antonino & C – Costruzioni Impianti S.n.c. - , proprietaria di un lotto di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 21.01.2005, ha ritenuto errata nel merito, nonché illegittima, la perimetrazione dell'Ambito 19 – *“Ambito agricolo a prevalente funzione ecologico - ambientale”* – nonché la definizione della *“Zona di tutela e di rispetto del litorale”* laddove si include, in tale Ambito 19, anche il lotto appartenente al suddetto opponente. Secondo questi, infatti, il terreno è penalizzato dall'assoggettamento a quanto disposto dall'art. 43 e dall'art. 10, lettera b), delle Norme di Attuazione del P.P. che precludono le nuove edificazioni in tali ambiti. Inoltre, il fondo in questione avrebbe i caratteri agricoli propri del confinante Ambito 26: *“Paesaggio agrario di valore storico -*

ambientale” in quanto trattasi di “...un’area in un contesto agricolo poco compromesso da edificazioni recenti, con la presenza di tradizionali campi chiusi, terrazzamenti sui versanti collinari e viabilità rurale..”. Sotto il profilo giuridico inoltre, a giudizio dell’opponente, il Piano introdurrebbe, illegittimamente, dei vincoli di inedificabilità assoluta, ben oltre quanto già previsto dalla legislazione regionale per la fascia di rispetto della costa, attraverso “ ...una disciplina più rigida di quella stabilita da disposizioni legislative regionali e nazionali....” Infine, si contesta il fatto che le previsioni del P.P., sono in contrasto con una precedente autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza di Trapani, sul medesimo lotto di terreno, nel lontano 1992.

40) Osservazione prodotta dalla Tritone S.R.L.

Nella persona dell’amministratore unico sig. LO SCRUDATO Carmelo, proprietaria di un terreno sito a Favignana in zona di rispetto della fascia costiera, soggetta al regime normativo di cui all’art. 43 delle N.d.A. Su questo terreno insisteva un progetto di lottizzazione, conforme alle previsioni del vigente Programma di fabbricazione, respinto dalla Soprintendenza in quanto non conforme alle previsioni del P.P. Il ricorrente rileva come il sopravvenire del P.P. rispetto allo strumento urbanistico vigente comporti una lesione dell’interesse legittimo pretensivo legato ad una situazione di aspettativa, sulla base del PdF, promossa prima della pubblicazione del P.P. ed altresì sostiene come sia ormai consuetudine della prassi pianificatoria assumere come acquisite le istanze di intervento dei privati. Rileva inoltre che l’intervento proposto, adiacente ad un complesso residenziale a villette già esistente, si porrebbe in continuità con quest’ultimo e non costituirebbe un’alterazione del paesaggio nella sua struttura, fisionomia e valore estetico. Il ricorrente rileva infine come l’attuale delimitazione della zona di rispetto della fascia costiera sia frutto di una mera astrazione geometrica là dove, al contrario, la giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato l’orientamento secondo cui nell’ambito delle fasce costiere lo strumento di pianificazione territoriale deve compiutamente dimostrare l’eccezionalità delle caratteristiche di omogeneità del territorio. Chiede pertanto la modifica del P.P., “espungendo dalle aree oggetto del vincolo paesaggistico” quelle di cui all’intervento in questione, riservandosi l’attivazione delle opportune azioni a tutela, anche risarcitorie e/o indennitarie.

41) Osservazione prodotta dalla Ditta Trapani Giovanni e C.

Nella qualità di proprietaria di un lotto di terreno sito a Favignana nell’ambito 17 del P.P. – *Ambito del paesaggio della cava*, ove la ditta esercita attività commerciale finalizzata alla vendita di materiale ed attrezzature edilizie, ivi compreso un deposito a cielo aperto. L’opponente ritiene che il piano paesaggistico non possa dettare limiti di carattere prettamente urbanistico di competenza esclusiva del P.R.G.. Chiede che vengano modificate le N.d.A. del P.P., inserendo all’art. 10 lett. c) fra le attività consentite anche quella commerciale, ivi compreso il deposito a cielo aperto dei materiali, considerato peraltro che, nella seduta dell’ O.R.P. è già stato autorizzato il recupero di una cava degradata al fine di localizzarvi un impianto di trattamento di sfabricidi. Qualora l’osservazione non venisse accolta, la ditta si opporrebbe all’attuazione del P.P. così come in atto formulato.

42) Osservazione prodotta dall’ing. Carta Sergio

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito nell’isola di Favignana, compreso in un piano di lottizzazione convenzionata, in zona C7 del PdF, ricadente all’interno dell’ambito 24 del P.P. – *Paesaggio agrario di valore storico-ambientale*, soggetto al regime normativo di cui all’art. 11 lett.a), l’opponente contesta: la carenza di

concertazione e l'omissione istruttoria in quanto il P.P. non ha recepito il piano di lottizzazione convenzionata già esistente; l'errata inclusione del terreno in questione nell'ambito 24, che in realtà negli ultimi 5 anni sarebbe stato interessato da fenomeni di edificazione tanto da rientrare nelle fattispecie previste per l'ambito 30 - *Espansione urbana e aree di cava*; la mancata indicazione della densità edificatoria ammissibile per "i piccoli interventi finalizzati alla residenza turistica ricettiva" previsti dall'art. 11 lett. a) punto 4 n). Per queste motivazioni, chiede: la revisione del P.P. al fine di comprendere il terreno in questione nell'ambito 30 anziché nel 24; di indicare la densità volumetrica assentibile nell'ambito 24 per gli interventi di natura turistico ricettiva e residenziale a bassa densità.

43) Osservazione prodotta dalla Sviluppo Egadi S.R.L., già FA.CO.

Nella qualità di proprietaria di un vasto appezzamento di terreno sito a Favignana e ricadente in parte in zona C2 e in parte in zona E del PdF, altresì compreso nell'ambito 22 - *Paesaggio agrario di valore storico ambientale* - del P.P., soggetto al regime normativo di cui all'art. 11 lett. a) delle N.d.A., la società ritiene illegittima l'inclusione del proprio terreno nell'ambito 22, in quanto l'area risulterebbe in ambito agricolo già interessato da forti processi di urbanizzazione oltre che da fenomeni di degrado e di abbandono dei suoli che troverebbero riscontro nella relazione geomorfologica ove, per il sito in questione, si citano solo asperità rocciose di nessun interesse. Pertanto il terreno avrebbe dovuto essere compreso nell'ambito 27 - *Ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione*. La società contesta inoltre la previsione normativa di cui all'art. 11 lett. a) punto 4 g), ritenendola in contrasto con le previsioni dello strumento e delle norme urbanistiche vigenti e tale da impedire, nei fatti, l'edificazione nel terreno in questione. Per queste motivazioni la società chiede: l'inclusione del terreno di sua proprietà nell'ambito 27 del P.P. e in subordine la modifica della disciplina di cui all'art. 11 lett. a) punto 4 g) nel senso di rendere assentibili le costruzioni aggregate all'interno di campi chiusi che sfruttino la potenzialità edificatoria non del singolo campo ma dell'intero lotto di terreno ovvero con insediamenti sparsi previa lottizzazione con ripartizione della cubatura assentibile per l'intero lotto originario.

44) Osservazione prodotta da Siculcarta s.p.a

Nella qualità di amministratore unico della ditta Siculcarta s.p.a., MANCINO Salvatore, con atto del 24.01.07, ha ritenuto errate le previsioni del P.P., Ambito 14 "*Ambito del Paesaggio della cava*", laddove hanno ritenuto che il lotto di proprietà della ditta sia localizzato all'interno di una cava. Osserva che il lotto non presenta al suo interno segni di attività estrattiva, salvo un piccolo costone di roccia su cui pare siano stati tolti alcuni frammenti di tufo.

ISOLA DI LEVANZO

45) Osservazione prodotta dalla Azienda Turistica Florio s.r.l.

Nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante ADRAGNA Francesco e quale proprietaria di alcuni lotti di terreno nell'isola di Levanzo, l'opponente, con atto pervenuto il 18.01.2005, ha ritenuto errate nel merito, nonché illegittime, le previsioni del P.P. laddove in località "Altopiano la Fossa", ricadente in ambito 14 - *Paesaggio agrario di valore storico ambientale* - viene giudicata incompatibile con le finalità di tutela qualsivoglia nuova edificazione. La società opponente rileva, in primo luogo, che i terreni da questa posseduti, ricadenti per intero nel suddetto "Altopiano la Fossa",

risultano essere uno dei pochi lotti delle isole Egadi che non abbiano alcuna interferenza con la libera percezione dell'Isola per chi proviene dal mare. A conforto di tale affermazione, il ricorrente cita quanto riportato nella tav.10 del P.P. stesso (Carta della Sensibilità del paesaggio), ove risulta definito "basso" il grado di sensibilità ambientale e paesistica dell'intero Altopiano.

In secondo luogo, viene contestata la contraddittorietà delle Norme di Attuazione del P.P. - art. 11, punto q - laddove queste impongono, specificamente per l'Ambito 14 di Levanzo, una più rigida tipologia di tutela, rispetto ad altri ambiti dell'Arcipelago, parimenti definiti (*Ambito delle trasformazioni del Paesaggio Agrario* e, più in particolare, del *Paesaggio agrario di valore storico ambientale*).

Viene evidenziato come il differenziato livello di tutela non trovi alcuna giustificazione. Difatti, secondo l'opponente, sia dalle tavole di analisi, che dalla relazione generale del P.P., si ricava che l'attività agricola nell'Arcipelago è molto limitata, scoraggiata dalla massiccia emigrazione e dalla mancanza d'acqua, e che l'altopiano La Fossa era un'area in cui in passato si concentravano le poche aree coltivate, ma in cui, oggi, prevalgono il pascolo e l'incolto. Alla luce di tali analisi, pertanto, viene evidenziata l'ulteriore contraddittorietà consistente in una rigida tutela di un paesaggio agrario oggi non più riconoscibile e il cui impulso di rivitalizzazione, secondo criteri di "...conservazione tout - court...", non risulta compatibile con la realtà economica e sociale dell'isola. A supporto di tale considerazione, il ricorrente riporta alcuni generali elementi di carattere tecnico in ordine alle diseconomie derivanti da un eventuale reimpianto viticolo per l'intera estensione del lotto in questione. Infine, in terzo luogo, il ricorrente contesta la perimetrazione dell'Ambito 14 stesso, per l'essere stata effettuata disgiuntamente dall'Ambito 15, *Nuclei Rurali*, del P.P. Si rileva, infatti, che il Baglio Florio, con le case contadine ad esso connesse, e il Nucleo Rurale dell'Ambito 15, costituiscono un nucleo unitario.

Alla luce di quanto esposto, l'opponente sostiene che la valorizzazione e fruizione di tale paesaggio debba essere effettuata con il recupero dell'intero altopiano dai processi di abbandono e propone che tale recupero venga effettuato attraverso un'attività residenziale - turistica, volta alla creazione di nuove identità rurali costituite da volumi a bassa densità, alla ricostruzione di brani di paesaggio agrario a vigneto e il recupero del Baglio Florio e delle case contadine a questo afferenti .

Chiede, quindi, che il P.P. preveda l'ampliamento dell'Ambito 15 di Levanzo (Nuclei Rurali) sino a ricomprendere l'area dell'altopiano La Fossa.

Sotto il profilo giuridico, l'opponente rileva il mancato coinvolgimento, nel procedimento di redazione ed approvazione del P.P. , dei soggetti privati e la sostanziale estromissione dallo stesso procedimento del Comune di Favignana.

46) Osservazione prodotta da Castiglione Paolo

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Levanzo, con atto pervenuto il 20.01.2005, ha ritenuto errata nel merito la perimetrazione dell'Ambito 9 - "*Ambito della tutela integrale*" - laddove questa include anche il lotto appartenente al suddetto opponente. Secondo questi, infatti, il fondo in questione non possiede quei caratteri paesaggistico - ambientali tali da giustificare l'integrale salvaguardia del sito. L'opponente sostiene di essere penalizzato dall'assoggettamento del lotto di terreno da lui posseduto a quanto disposto dall'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.P., che precludono la realizzazione di nuove edificazioni in tale ambito, e chiede che il lotto venga incluso nell' Ambito 13 "*Centri urbani di valore storico - ambientale*".

47) Osservazione prodotta da Bevilacqua Pietro e Ribaldo Giuseppe

Nella qualità di proprietari di un lotto di terreno sito a Levanzo, con atto pervenuto il 20.01.2005, hanno presentato opposizione identica nel contenuto e nel merito alla precedente osservazione sub 46.

48) Osservazione prodotta dalla ICEL – Impresa Campo Elettricità

Nella persona dell'Amministratore CAMPO Stellario unico e legale rappresentante, quale società concessionaria di un immobile demaniale destinato alla produzione di energia elettrica per l'isola di Levanzo, la società lamenta la mancata previsione, da parte dell'odierno P.P., di un sito idoneo alla realizzazione di una nuova centrale elettrica che soddisfi gli aumenti di domanda registrati nell'ultimo decennio sull'isola, in particolar modo nella stagione estiva. Quanto lamentato, tra l'altro, in forza di un iter approvativo del progetto della centrale giunto a conclusione in coincidenza dell'intervenuto P.P., poi decaduto con il D.P. Reg. n° 717 del 28.09.2001.

ISOLA DI MARETTIMO

49) Osservazione prodotta da Aliotti Giovanni, Mineo Salvatore, Aliotti Orsola, Zagami Giovanni, Aliotti Teresa Maria, Aliotti Giovanna.

Nella qualità di proprietari di un lotto di terreno sito a Marettimo, con atto pervenuto il 18.01.2005, hanno ritenuto errata la perimetrazione dell'Ambito 15, *Centri Urbani di carattere storico – ambientale*, laddove questa, ai suoi estremi margini sud, esclude il lotto appartenente ai ricorrenti. Secondo i ricorrenti, infatti, il fondo in questione non possiede i caratteri agricoli propri dell'Ambito 13, in cui risulta ricompreso dal P.P., ma quelli dell'Ambito 15: *“Centri Urbani di carattere storico – ambientale”* in quanto trattasi di fondo assimilabile ad area di completamento dell'urbanizzato. Allo scopo, viene allegata aerofoto di dettaglio, con l'indicazione dei confini d'Ambito. Gli oppositori chiedono, pertanto, l'inclusione del proprio lotto all'interno dell'Ambito 15.

50) Osservazione prodotta da Rallo Giovanna

Nella qualità di proprietaria di un lotto di terreno sito a Marettimo, con atto pervenuto il 19.01.2005, ha ritenuto errata nel merito la perimetrazione dell'Ambito 13, *“Ambito agricolo a prevalente funzione ecologico – ambientale”*, laddove questa include anche il lotto appartenente alla suddetta opponente. Secondo questa, infatti, poiché il fondo in questione è anche, parzialmente, ricompreso nell'Ambito 16, *“Paesaggio Agrario di valore storico – ambientale”*, sarebbe assoggettato a due diverse discipline normative che ne penalizzano la possibilità edificatoria. Viene chiesto, pertanto, che il lotto appartenente all'opponente ricorrente venga interamente perimetrato all'interno dell'Ambito 15 o, in subordine, dell'Ambito 16, assoggettandolo alla disciplina dettata dall'art. 11, paragrafo a), punto 4, comma p).

51) Osservazione prodotta da Sercia Giacomo, Sercia Salvatore e Sercia Claudio

Nella qualità di proprietari di tre lotti di terreno contigui siti a Marettimo, contrada Pelosa, con atto pervenuto il 20.01.2005, hanno ritenuto errata la perimetrazione dell'Ambito 13 *“Ambito agricolo a prevalente funzione ecologico – ambientale”*, laddove questa include i lotti appartenenti agli oppositori. Secondo gli stessi, infatti, il fondo in questione non risulta possedere i caratteri agricoli propri dell'Ambito 13, ma, quelli dell'Ambito 15: *“Centri Urbani di carattere storico – ambientale”* in quanto trattasi di fondo assimilabile ad area di completamento dell'urbanizzato.

52) Osservazione prodotta da Carriglio Francesco

In qualità di comproprietario di un lotto di terreno sito a Marettimo, ricadente in parte in zona B ed in parte in zona C3 del vigente PdF ed altresì compreso nell'ambito 16 del P.P., soggetto al regime normativo di cui all'art. 11 lett. a) delle N.d.A., l'opponente contesta la perimetrazione dell'Ambito 15, *Centri Urbani di carattere storico – ambientale*, laddove questa, ai suoi margini orientali, esclude il lotto appartenente all'opponente. Secondo quest'ultimo, infatti, il fondo in questione non possiede i caratteri agricoli propri dell'Ambito 16, *Ambito agricolo di valore storico-ambientale*, in cui risulta ricompreso dal P.P., ma, quelli dell'Ambito 15: *Centri Urbani di carattere storico – ambientale* in quanto trattasi di fondo assimilabile ad area di completamento dell'urbanizzato. A tale scopo viene allegata aerofoto di dettaglio. L'opponente chiede, pertanto, l'inclusione del proprio lotto all'interno dell'Ambito 15.

Una successiva osservazione prodotta da CARRIGLIO FRANCESCO e PLETTO MICHELA, assunta al protocollo della Soprintendenza in data 13/04/06, oltre a riproporre il medesimo rilievo della precedente, solleva altresì un problema di contraddizione insito nel regime normativo di cui all'art. 11 lett. a) relativamente alle prescrizioni di cui al punto 4, lett. g) e lett. p).

53) Osservazione prodotta da Di Paola Rocco

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno in c.da "Crocitta" di Marettimo, con atto pervenuto il 21.01.2005, ha ritenuto errata la perimetrazione dell'Ambito 16 *Ambito agricolo di valore storico-ambientale*, laddove questa, nei suoi margini nord – occidentali, esclude il lotto appartenente al ricorrente, limitrofo al centro abitato. L'opponente chiede l'inclusione del proprio fondo all'interno del perimetro dell'Ambito 15 : *Centri Urbani di carattere storico – ambientale*.

54) Osservazione prodotta da Cernigliaro Francesco

Nella qualità di proprietario di un lotto di terreno sito a Marettimo, con atto pervenuto il 31/08/06, ha ritenuto errata la definizione dell'Ambito 12 che include il predetto lotto, posto altresì a confine con il centro storico urbano di Marettimo. L'opponente infatti osserva che le aree limitrofe sono già edificate e/o in corso di edificazione, in virtù anche della attuale destinazione urbanistica dell'area, identificata come zona B1. Si richiama altresì a tale destinazione urbanistica, previgente rispetto alle norme di cui all'art. 146 del D. Lgs. 490/99 (oggi art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per porre in dubbio la sottoposizione al vincolo paesaggistico dell'area in questione e si chiede l'inclusione del proprio lotto all'interno del perimetro dell'Ambito 15: *Centri Urbani di carattere storico – ambientale*.

55) Osservazione prodotta da Milana Emilio

Nella qualità di proprietario di un'abitazione a Marettimo, osserva che la lottizzazione approvata in contrada Canalello , si trova al confine della zona di ambito 15 del P.P., lungo un fronte naturale totalmente libero ed anche prossimo all'eliporto, rispetto al quale la presenza di edifici prossimi alla pista, interagenti con il moto dell'aria, potrebbe generare turbolenze, tanto più intense quanto è maggiore l'altezza degli edifici. Chiede, pertanto, che vengano controllate e limitate le altezze delle unità abitative proposte.

RITENUTO opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;

VISTO il D.A. n.5674 del 29 marzo 2005, registrato il 19 aprile 2005 al n. 357, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali in merito all'approvazione del P.P. delle Egadi e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTI i decreti n. 6088 del 27 aprile 2005, n. 7547 del 15 marzo 2006, n. 9739 del 27 settembre 2006 e n. 5266 del 2 marzo 2007 con i quali è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;

ACQUISITO quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta speciale commissione- osservatorio regionale per la qualità del paesaggio espresso nella seduta del 22 giugno 2007, il cui verbale, approvato nella seduta del 20.12.2007, si allega al presente atto sub. B;

ACCERTATO che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche:

- negli incontri di concertazione avvenuti presso la sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani il 7 maggio 2002, l'1 luglio 2002 e il 7 aprile 2004;
 - nell'incontro che il comune di Favignana ha curato il 3 agosto 2002 per esaminare il lavoro del gruppo dei progettisti del Piano Regolatore Generale di Favignana, cui ha partecipato la Soprintendenza di Trapani, in relazione al redigendo piano paesaggistico;
 - nelle audizioni effettuate dalla Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, nelle sedute del 23.4.2002, 8.5.2002, 11.7.2003, 28.11.2003 e 7.7.2004
 - nel documento prodotto dal comune di Favignana, prot. n. 4846 del 28.3.2003 e nella successiva integrazione prot. n.7897 del 5 maggio 2004 e nelle considerazioni prodotte dalla Soprintendenza di Trapani in risposta alle osservazioni del Comune;
 - nel documento prodotto dal Comune di Favignana nella concertazione del 7 aprile 2004
- Il tutto come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.

Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini, dei soggetti interessati e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come postulato dall'art. 144, primo comma, del D.lgs 42/04 e s.m.i.

RITENUTO, anche sulla base del parere reso sia dalla Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio nonchè dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani con le controdeduzioni da essa prodotte, di dovere rispondere alle osservazioni presentate avverso il P.P. delle isole Egadi, e ciò per le seguenti ragioni:

A) con riferimento alle osservazioni presentate in particolare dal Comune di Favignana di cui ai sub 1), 1.a), 1.b), 1.c), nella parte in cui si asserisce la violazione dell'art. 144 del

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio recante “*Pubblicità e partecipazione*” – questione eccepita anche dalle osservazioni sub 4), 32), 33), 34), 35), 42) e 45) - si rileva che il necessario coinvolgimento, nella redazione del P.P., dei soggetti legittimati alla prevista concertazione, è stata assicurata dalla Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Trapani mediante la trasmissione del Piano stesso, per due volte, al Comune di Favignana, a seguito del cambio dei vertici dell’organo di Governo dell’Amministrazione. La concertazione peraltro è stata garantita, oltre che nel corso della redazione del piano (cfr. il documento di Piano intitolato “Atti relativi alla concertazione di cui al D.A. dell’8/05/02, parte integrante del Piano stesso), anche in sede approvativa in occasione delle sedute dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. In tali sedi, sia l’Amministrazione centrale dei Beni culturali che la Soprintendenza di Trapani hanno motivatamente riscontrato tutte le richieste avanzate dal Comune, come si desume, peraltro, dagli atti allegati che fanno parte integrante del presente decreto e che sono riuniti nel sopraccitato documento intitolato “Atti relativi alla concertazione”. Peraltro il citato Decreto assessoriale non prevede a carico della Soprintendenza BB.CC.AA, l’onere del diretto coinvolgimento dei soggetti privati interessati, dovendosi, infatti, ritenere soddisfatta la previsione normativa con la messa a disposizione degli elaborati progettuali di Piano alle autorità competenti. Con riferimento, poi, alla contestazione relativa al mancato motivato riscontro da parte della Soprintendenza delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale in data 3 aprile 2004, si rileva come la Soprintendenza abbia motivatamente riscontrato la richiesta del Comune (cfr. il documento di Piano intitolato “*Atti relativi alla concertazione di cui al D.a. 5820 del 8.05.02*”, parte integrante del Piano stesso). Peraltro, il carattere generale delle asserzioni e la mancanza di elementi analitici a supporto delle stesse, non potevano consentire l’apprezzamento di una situazione di fatto differente, tale da giustificare un mutamento della prospettazione originaria.

Relativamente, invece, alla presunta “...*invadenza che il Piano esercita sulle scelte di natura squisitamente urbanistica...*”, adombrate anche dalle osservazioni sub 12), 31), 40) e 41), e all’illegittimità, sotto il profilo giuridico, del Piano di introdurre dei vincoli di inedificabilità assoluta, attraverso “...*norme di natura eccezionale...*” le quali, dal momento che risultano “...*particolarmente afflittive sull’esercizio del dominio della proprietà privata...*”, possono essere previste solo per legge e in via eccezionale – come eccepito dalle osservazioni sub 5), 19), 21), 22), 24), 25), 26), 27), 28), 37), 38) e 39) - si rileva che, anche di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 367 del 2007, ha ricordato che la tutela del paesaggio, inteso come ambiente nel suo aspetto visivo, è un valore costituzionale sancito dall’articolo 9 della Costituzione, “*un valore primario ed assoluto, di competenza esclusiva dello Stato ..., che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova la sua espressione nei piani paesaggistici....*” E’ con riferimento a questa norma fondamentale che si sostanzia la tutela paesaggistica, mirante, con lo strumento di pianificazione obbligatoriamente previsto dal D.lgs n°42/04, a regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la continuità culturale della comunità e migliorare la qualità della vita e le possibilità di sviluppo, compatibilmente con l’esigenza di preservare e consolidare i caratteri propri del paesaggio tutelato. Con il Piano Paesaggistico, dunque, vengono regolati i processi di trasformazione di un territorio di particolare interesse paesaggistico, nella fattispecie già sottoposto, per effetto del D.A. 2677/91, al regime previsto da D.Lgs 42/04.

Il P.P. dell'Arcipelago delle Isole Egadi si è ispirato ai principi testé esposti e le invadenze adombrate dall'Amministrazione Comunale non appaiono, pertanto, trovare riscontro alcuno. Viceversa, proprio alla luce della contestata ingerenza rilevata dall'Amministrazione comunale, appare sostanzialmente un'evidente contraddizione, nel momento in cui dalla stessa provengono richieste di soluzioni di problematiche da affrontarsi in sede di P.P., quando le stesse risultano, al contrario, precipua tematica degli strumenti urbanistici comunali.

Invero, in ordine all'invocata procedura di concertazione finalizzata alla localizzazione di un numero determinato di insediamenti turistici, si ritiene corretta la scelta del P.P. di non definire nel dettaglio la perimetrazione dei quattro insediamenti turistici richiesti dal Comune e di rinviare allo strumento urbanistico comunale.

Anche se si comprende, in linea generale, l'esigenza del Comune di giungere ad una definizione rapida delle aree di insediamento turistico, non si ritiene legittimo, nelle more della redazione del P.R.G., chiedere al P.P. una azione di supplenza che modificherebbe il corretto rapporto tra piani di tutela paesaggistica e strumenti di tutela in generale.

Lo stesso Comune, peraltro, nelle osservazioni di carattere più generale afferma che lo strumento urbanistico è "*esclusiva competenza dell'ente municipale locale*", e rivendica il ruolo decisionale sull'uso dei suoli all'interno dell'insediamento urbano nell'ottica, auspicata dallo stesso Comune, di un coordinamento tra gli strumenti paesaggistici ed urbanistici.

Per gli stessi motivi, si ritiene che, nella fase di redazione del P.P., non competa all'Amministrazione regionale dei Beni culturali, esprimere suggerimenti in ordine all'allocatione di strutture portuali o pronunziarsi in ordine al recepimento di strumenti di pianificazione ancora in corso di definizione, quali il futuro Piano Regolatore del Porto. Si ricorda, a tal fine, che il P.P., con gli artt. 56, 57, 60, detta le condizioni affinché le opere marittime e portuali, possano ritenersi compatibili per un corretto inserimento nel paesaggio.

Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;

- B) per quanto riguarda le contestazioni di cui ai sub 3.a) e 3.c) relativamente alle norme che il Piano detta per i centri storici dell'arcipelago, esse non appaiono ben considerare né il regime di tutela a cui il medesimo Piano assoggetta l'edificato urbano storicizzato delle Egadi, né le prescrizioni contenute nelle relative norme. Infatti tali fattispecie, inserite nella categoria normativa "*conservazione orientata*", sono rappresentative di quegli ambiti " *...caratterizzati dalla presenza di elevati valori storico-culturali, architettonici, urbanistici e ambientali... dovesi pone l'esigenza di conservare nella maggiore misura possibile la situazione attuale per non alterare l'equilibrio raggiunto e i rapporti quantitativi e qualitativi tra l'insediamento esistente e l'ambiente urbano e quello naturale e/o agricolo...*". Il P.P. promuove, quindi, il recupero del patrimonio edilizio esistente, prevedendo per la eventuale e limitata attività di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione, dove ammessa dallo strumento urbanistico, specifici indirizzi e prescrizioni (cfr. art. 10, paragrafo d) e art. 12, paragrafi a), b), c) delle norme di attuazione) volti ad un attento recepimento negli strumenti attuativi e nei relativi piani particolareggiati esecutivi, cui spetta formulare direttive di dettaglio. Non si ritiene quindi che le osservazioni siano accoglibili;
- C) con riguardo alle opposizioni, per la parte maggiormente espressa dall'Associazione Culturale Levanzo di cui al sub 4), che lamentano che il Piano precluda lo sviluppo, in particolare quello turistico, delle Egadi, non avvalendosi, tra l'altro di un'analisi

veritiera del territorio, non si condivide, preliminarmente, il lamentato difetto di istruttoria. Al contrario, la documentazione analitica e descrittiva del P.P. contiene le esaustive motivazioni che hanno determinato le previsioni del piano e che discendono dalla natura dei luoghi. La definizione e delimitazione dei vari ambiti territoriali nei quali il Piano divide l'isola di Levanzo, e le conseguenti previsioni normative, discendono, infatti, dalle specifiche emergenze geomorfologiche, botanico-vegetazionali e geologiche riscontrabili sul territorio e corrispondono alle esigenze della loro tutela e valorizzazione.

Si ritiene inoltre, contrariamente a quanto lamentato dagli oppositori, che le disposizioni del P.P. siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile delle attività legate alle risorse presenti nel territorio. Tra queste, c'è sicuramente l'attività turistica, il cui esercizio non legittima tuttavia iniziative che si risolvono in un indiscriminato sfruttamento del suolo e quindi in insediamenti privi di qualsiasi considerazione per la risorsa, la cui fruizione non deve significare compromissione. Del resto il territorio delle Egadi, a causa della intrinseca fragilità del suo ambiente naturale – largamente diffuso e di notevole pregio - manifesta, proprio in questi anni di turismo crescente, la forte esigenza di una pianificazione equilibrata ed accurata.

L'adeguato procedimento di concertazione, di cui il P.P. ne è il risultato, nonché l'accoglimento di talune osservazioni hanno fatto sì che le istanze di sviluppo locale abbiano trovato in tali sedi la loro definizione e fossero recepite dal medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio.

Il P.P. non disconosce tali aspetti in quanto tenuto dalle disposizioni vigenti, cfr. D.lgs. 42/04, ad individuare misure per un corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, che tengano conto delle azioni e degli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate. In tal senso il P.P. ha operato, producendo uno "scenario strategico", ben sintetizzato nella Tav.12 di Piano, che, privilegiando il consolidamento e la qualificazione del patrimonio naturalistico e storico visto quale struttura economica sostenibile, indirizza ed orienta le attività socio-economiche del territorio verso uno sviluppo rispettoso delle realtà culturali.

Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;

OSSERVAZIONI INERENTI ALL'ISOLA DI FAVIGNANA

- D) Relativamente alle osservazioni sub 2.b) e 3.f), in ordine alla risoluzione del completamento della viabilità extraurbana di supporto all'accesso allo Stabilimento Florio e più in generale alla viabilità e ai parcheggi, si rinvia alle considerazioni prodotte in sede di concertazione, laddove la soluzione dell'esigenza di conciliare il nuovo asse viario con la tutela paesaggistica è rimandata alla redazione, a cura dell'Amministrazione comunale, di un piano di mobilità urbana, che contempli anche sufficienti aree di sosta nonché i necessari accorgimenti per l'inserimento nel paesaggio di tali infrastrutture, quali sezioni stradali ridotte, alberature, piste ciclabili ecc...). Le censure non appaiono quindi incidenti sulla validità del P.P.;
- E) in risposta all'osservazione sub 2.c), riguardante il regime della trasformazione degli ambiti 24 e 25, si fa presente che la giustificazione dei modesti interventi assentibili dalle norme – art. 11, paragrafo a), punto 4, comma n) – è data dalla lettura di quanto esplicitato dall'articolato normativo stesso, discendente dalla documentazione analitica e

descrittiva del P.P. che contiene l'ampio supporto motivazionale delle previsioni stesse derivanti dall'effettiva natura dei luoghi. Non si ritiene, pertanto, accoglibile quanto richiesto;

- F) si respingono le osservazioni sub 2.e) e 3.b): infatti appare congruo il rinvio alla pianificazione urbanistica esecutiva effettuato dal P.P. Del resto, scopo di un Piano Paesaggistico è anche quello di fissare le condizioni che consentono ad altri e diversi strumenti di pianificazione di prevedere uno sviluppo socio-economico e urbanistico che non comprometta le realtà culturali e paesaggistiche di un territorio. Per quanto attiene alla contestata norma relativa alla possibilità della terza elevazione, si rileva, che il P.P. prevede “..un'eventuale..” terza elevazione, esclusivamente per parte del centro urbano di Favignana, ricompresa nell'Ambito 21, e solamente “...a completamento di cortine edilizie consolidate...”. In ogni caso, la norma, scaturita da un'analisi del consolidato urbano relativo all'Ambito 21, si limita a porre un tetto massimo ritenuto compatibile sotto il profilo paesaggistico, che ben può essere ridotto in sede di redazione del P.R.G;
- G) con riferimento alle osservazioni espresse ai punti 3.d), 17), 29), 30), 32), 36) e 44), limitatamente alle contestazioni sull'individuazione degli ambiti del Paesaggio della Cava, occorre rilevare che quelli definiti come “Paesaggio della Cava” comprendono quelle porzioni di territorio in cui permangono in modo diffuso le tracce e le testimonianze dell'intensa attività estrattiva che ha caratterizzato nei secoli passati l'isola di Favignana. Attività che ha potuto nascere e radicarsi in virtù di una particolare conformazione naturale e naturalistica del territorio che ancora permane e che, insieme alle cave e alle tracce delle stesse ancora rinvenienti, costituisce carattere connotante e preminente per la definizione d'ambito, ancorché le cave non siano sempre puntualmente riscontrabili. D'altro canto, il Piano ha espressamente previsto norme specifiche tanto per il “paesaggio della cava” quanto per le singole cave che, nell'isola di Favignana, si trovano anche in ambiti diversi ancorché i caratteri e le connotazioni prevalenti di questi ultimi non siano quelli del “paesaggio della cava”. Ed in tal senso non esiste reale contraddizione fra il regime normativo relativo agli ambiti definiti come “paesaggio delle cava” e quello discendente dall'art. 19 delle N.d.A., contenente le prescrizioni di carattere generale riguardante le cave con la specificazione che “il regime normativo varia in funzione dei caratteri della cava e dell'ambito in cui sono localizzati” (terzo comma). Pertanto rimangono valide e suscettibili di efficacia le relative norme del Piano.
- H) con riferimento all'osservazione esposta al punto sub 6) si rileva che l'area in oggetto ricade in ambito 17, le cui caratteristiche sono preminentemente di tipo costiero e di cui sono note le sensibilità paesaggistiche; pertanto la richiesta di potervi realizzare un piccolo insediamento turistico-ricettivo di piccola espansione e con densità ridotta non può essere accolta.
- I) relativamente all'osservazione di cui al punto sub 7), si ritiene in merito al contrasto delle previsioni di P.P. con il presunto già definito iter tecnico – amministrativo del progetto di insediamento turistico – alberghiero proposto dall'opponente, che questa circostanza non si risolve in un vizio logico – procedurale del P.P. stante, anche, i più volte intervenuti decreti di immodificabilità temporanea del territorio, assoggettato a pianificazione paesistica in itinere. Detta circostanza, e la successiva acquisizione delle risultanze del Piano, giustificano, e hanno giustificato, piuttosto, una rimeditazione da parte della competente autorità dei provvedimenti autorizzativi efficaci ma non eseguiti,

proprio in virtù delle conoscenze più approfondite del territorio scaturenti dalla redazione del Piano stesso.

Peraltro la censura sollevata con la superiore osservazione, ripropone le stesse motivazioni, senza elementi nuovi ed ulteriori di carattere tecnico o giuridico che sono state oggetto del ricorso gerarchico avverso il diniego di Nulla Osta della Soprintendenza di Trapani del 24/11/02, nonché del successivo ricorso giurisdizionale avverso il predetto decreto dirigenziale di rigetto del ricorso gerarchico, con domanda cautelare di sospensiva, parimenti respinto dal T.A.R.

Più in generale – e riguardo alle eccezioni sollevate al punto sub 39) - è il caso di evidenziare che il piano ha posto e tuttora pone all'Amministrazione la necessità di riconsiderare tutti i provvedimenti rilasciati in precedenza alla luce delle nuove valutazioni sopravvenute, così come contenute nel piano paesaggistico di quella stessa località, e di eliminare quei pronunciamenti che, configgendo con le previsioni del P.P., sono tuttora efficaci e possono essere legittimamente revocati.

Si tratta di un'attività che richiede un apprezzamento puntuale da parte della competente Soprintendenza, mentre è escluso che la revoca dei pareri favorevoli precedentemente resi da quest'ultima possa avvenire ipso iure, mediante la semplice adozione di un atto generale quale è il Piano paesaggistico in questione.

Con circolare dell'Assessorato beni culturali e ambientali n. 15 del 24 novembre 1997 si è al riguardo osservato che "Il contrasto tra le prescrizioni dei Piani territoriali paesaggistici e i nulla-osta precedentemente rilasciati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, pone la necessità di accertare se l'intervento, che è stato regolarmente autorizzato prima della pubblicazione del P.P., sia compatibile con quello strumento, e, in caso negativo, accertare se sussistano o meno i presupposti per revocare il summenzionato nulla-osta."

Entrambe quelle valutazioni sono, evidentemente, di natura tecnico-discrezionale, e, come tali, sono inderogabilmente rimesse alle Soprintendenze. Infatti, il conflitto tra due determinazioni emanate in tempi diversi non comporta la immediata revoca di uno dei due atti, ma certamente impone alla P.A. di verificare se sussistano o meno le condizioni per l'esercizio di quel potere.

In tal senso non si ritengono fondate le opposizioni suddette;

- J) con riguardo all'osservazione esposta al punto sub 8), si rileva che il villaggio turistico in questione è localizzato all'interno di un ambito caratterizzato dall'alto interesse naturalistico e paesaggistico - soggetto al regime della tutela orientata - ed altresì compreso entro la fascia di rispetto della costa normata dall'art. 43 delle N.d.A. Invero, coerentemente con le prescrizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di pianificazione paesistica, la suddivisione del territorio e la correlata definizione degli ambiti discendono dalla puntuale ricognizione del territorio, dall'analisi delle caratteristiche strutturali del paesaggio, dal riconoscimento dei valori paesaggistico e ambientali – secondo una concezione ampia e comprensiva del paesaggio medesimo, considerato nella complessità e nella stretta correlazione di tutte le sue componenti – dalla individuazione dei diversi gradi di criticità e sensibilità paesistica del territorio. Gli ambiti sono pertanto definiti in rapporto all'esistenza di beni e risorse – individuati nella fase delle analisi tematiche opportunamente interrelate fra loro – e alla loro rilevanza in base alla sensibilità paesaggistico-ambientale, di modo che il regime normativo così come in atto formulato e discendente dal combinato disposto dell'art. 10 lett. a) e dell'art. 43 delle N.d.A. risulta coerente e congruo con l'elevato valore complessivo dell'area in questione. L'osservazione, pertanto, non è suscettibile di approvazione.

K) con riferimento alle osservazioni esposte ai punti sub 10), 11), 16), 17), 18), 29), 30), 33), 34), 35), 36), 39), 42) e 43), che contestano le errate previsioni del P.P. in particolare nel merito della perimetrazione effettuata per l'individuazione degli ambiti paesaggistici, si osserva che la suddivisione del territorio e la correlata definizione degli ambiti discende dall'approfondita ricognizione e dalle specifiche analisi che, sotto forma di carte tematiche e relazioni, costituiscono parte integrante del piano, motivandone le scelte. Gli ambiti sono pertanto definiti in rapporto all'esistenza di beni e risorse – individuati nella fase delle analisi tematiche opportunamente interrelate fra loro – e alla loro rilevanza in base alla sensibilità paesaggistico-ambientale. Le modalità specifiche di confinamento degli ambiti derivano poi dall'aver posto come base sicura e inequivocabile delle perimetrazioni i confini naturali e certi offerti dagli elementi di infrastrutturazione del territorio e del paesaggio, costituiti dalle strade principali e/o di penetrazione agricola nonché dai muretti a secco, cospicuamente presenti come elemento connotante il paesaggio e strutturante il territorio. Per quanto in particolare riguarda le opposizioni sub 10), 11), 33), 34) e 35), si sono esclusi come elemento utile alla perimetrazione d'ambito i confini catastali, attinenti ad un attributo giuridico (il regime proprietario) e non fisico del territorio, anche se in qualche caso la trama dei muretti a secco e della viabilità coincide con quella delle suddivisioni catastali. Per tale motivo non si ritengono accoglibili le osservazioni, come quelle in esame, che contestano l'appartenenza di singoli lotti ad un ambito piuttosto che a un altro. Peraltro l'eventuale accoglimento di tali osservazioni, in generale non sufficientemente documentate e motivate, implicherebbe uno spostamento dei perimetri ma anche della problematica connessa, senza per questo risolverla, tenuto conto che è stata positivamente valutata la scelta di assegnare all'Ambito 19 il regime normativo di Tutela Orientata ai fini della tutela del paesaggio pedemontano.

Per quanto, infine, riguarda l'opposizione sub 17) le argomentazioni in essa prodotte risultano contrastanti con l'impianto e con le finalità del Piano, il quale prevede la suddivisione del territorio in ambiti paesaggistici che non vengono definiti dalle attività da svolgere ma che, al contrario, mirano ad indirizzarle.

L) con riferimento all'osservazione esposta al punto sub 13), si rileva che essa riguarda un caso specifico meritevole di attenzione, particolarmente giustificato dalla localizzazione del lotto in questione a confine di due ambiti entrambi urbani, definiti l'uno come "centro urbano di valore storico e ambientale" (ambito 21) e l'altro come "paesaggio urbano degradato" (ambito 32). Si rileva infatti, anche in base alla documentazione aerofotogrammetrica e fotografica allegata all'osservazione, che il lotto in questione risulta effettivamente intercluso fra lotti edificati con un solo fronte libero su strada e altresì retrostante rispetto a cortine edilizie già costruite sul fronte-mare. Lo stesso lotto, tuttavia, come l'intero isolato del quale fa parte, non rientra all'interno della perimetrazione del centro storico-urbano di Favignana, il che ne motiva l'esclusione dal perimetro dell'ambito 21. Poiché l'obiettivo della riqualificazione paesaggistico ambientale dell'area richiede che, oltre ad interventi di riqualificazione sul costruito, sia necessaria la localizzazione di attrezzature e servizi di interesse collettivo che costituiscono il tessuto di qualità da riverberare sull'edificato, si ritiene corretta la norma del piano - cfr. art.13, lett.c - che rimanda alla redazione di un piano particolareggiato, unico strumento idoneo a utilizzare gli strumenti compensativi che equilibrino la limitazione del diritto edificatorio del privato a favore dell'interesse pubblico.

Per identici ultimi motivi si rigetta l'eccezione sollevata dalla osservazione sub 12) riguardante un lotto intercluso in ambito 21 assoggettato al regime normativo di cui all'art. 10 lett. d).

M) riguardo all'opposizione sub 18), ferme restando le considerazioni già espresse al precedente punto K), si rileva che il Piano individua l'ambito 20 di Favignana quale area di margine con il versante collinare, con un equilibrio molto delicato dal punto di vista paesaggistico e percettivo, il che è quanto il Piano Paesaggistico si prefigge di difendere e mantenere. Ben al di là, dunque, del semplice mantenimento delle attività agropastorali e zootecniche, la cui effettiva sussistenza o meno nei terreni del ricorrente poco rileva ai fini della tutela e valorizzazione dei luoghi in relazione al valore d'insieme (paesaggistico e/o naturalistico e/o storico-culturale) riconosciuto all'intero ambito. Né si rileva, ai fini proposti dai ricorrenti, la circostanza per la quale la nuova strada che collegherà il porto all'abitato attraverserà il terreno in questione, essendo esplicitamente consentita nell'ambito 20 di Favignana (art. 10 lett. b) punto 4 g) la realizzazione di infrastrutture, fermo restando l'attinenza alle norme vigenti; Pertanto la suddetta opposizione non può essere accolta.

N) con riferimento all'osservazione esposta al punto sub 31), riguardo alla contraddizione delle previsioni del P.P. rispetto a quelle urbanistiche, si richiama l'acclarata cogenza giuridica del piano paesaggistico sullo strumento urbanistico (che deve essere adeguato al Piano) e la prevalenza delle previsioni di piano sulle eventuali difformità di quelle urbanistiche (articolo 145 del D.L.vo 42/04) e si rimanda alle considerazioni già espresse al precedente punto A).

Non si condivide, inoltre, la richiamata contraddizione con le prescrizioni dell'articolo 143, comma 5, del Decreto legislativo n. 42/04, nel testo dell'osservazione erroneamente riportato, atteso che l'intera isola di Favignana è soggetta a tutela non ai sensi dell'art. 142 ma in virtù del vincolo di cui al D.A. 2677 del 10/08/1991 e considerato altresì che l'area in questione non è in alcun modo definibile come gravemente compromessa o degradata.

Nel merito specifico di quanto rilevato riguardo alla presunta illegittimità sotto il profilo della carenza dei presupposti oggettivi nella rappresentazione dei luoghi, si osserva come la già parzialmente realizzata edificazione all'interno di una lottizzazione autorizzata nel lontano 1987 (quindi in data antecedente all'imposizione del vincolo di notevole interesse pubblico avvenuta con D.A. n. 2677 del 10/08/91) non incide sulla validità delle analisi di piano, stante anche i più volte intervenuti decreti di vincolo di immutabilità temporanea del territorio assoggettato a pianificazione paesistica in itinere. Detta circostanza e la successiva acquisizione delle risultanze del piano giustificano, piuttosto, una rimeditazione da parte della competente istituzione dei provvedimenti autorizzativi già scaduti nei termini o addirittura ancora efficaci ma non eseguiti, proprio in virtù delle conoscenze più approfondite del territorio scaturenti dalla redazione del piano stesso. Si ricorda inoltre come una situazione di eventuale compromissione per le bellezze naturali e paesaggistiche ad opera di preesistenti autorizzazioni e edificazioni non impedisce ed anzi maggiormente richiede che ulteriori costruzioni non alterino ulteriormente l'ambito protetto legittimando pertanto anche il divieto di costruzione ove questa appaia pregiudizievole alla bellezza paesaggistica che s'intende proteggere.

Né può positivamente influire sulla valutazione dell'opposizione in questione il richiamato previsto folto rimboschimento che occulterebbe l'edificato, in ragione delle prescrizioni normative di cui agli articoli 31 e 33 delle N.d.A.

Per tali ragioni l'osservazione non è meritevole di accoglimento;

- O) relativamente all'osservazione sub 32), concernente l'edificazione in ambito 30 (espansione urbana e aree di cava), si osserva che la norma di riferimento, art. 12 lett. a), è mirata ad un'attenta salvaguardia del paesaggio delle cave urbane al fine di mantenere il rapporto tradizionale tra la casa e la cava. Tale rapporto, che regola le condizioni paesaggistico-percettive dell'area, sono garantite da una discontinuità edificatoria che consenta in particolare la percezione della cava. La suddetta norma, pertanto, indica correttamente, utilizzando il termine "bordo esterno", peraltro riportato anche all'art.19 delle medesime N.d.A., le necessarie prescrizioni atte a salvaguardare le condizioni paesaggistiche dell'area in questione. Sulla reale consistenza delle cave e sulla loro ubicazione, si rimanda al successivo punto sub e). In merito, infine, all'accennata carenza del Piano in materia di concertazione e partecipazione, si respingono le eccezioni sollevate con le motivazioni già espresse al precedente punto sub A).
- P) con riferimento all'osservazione esposta al punto sub 40), presentata dalla Tritone s.r.l., si rileva preliminarmente che le previsioni dei piani paesaggistici, a norma dell'art. 145 comma 3 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, sono cogenti per gli strumenti urbanistici (che ai piani paesaggistici devono essere adeguati) nonché immediatamente prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi. E d'altro canto le ragioni della tutela paesaggistica, opportunamente e approfonditamente valutate in sede di piano, sono, com'è noto, funzionalmente diverse da quelle urbanistiche non potendosi escludere che singoli progetti, pur compatibili con la destinazione urbanistica, appaiano in concreto incompatibili con i valori paesaggistici che sono, difatti, autonomamente tutelati. Ed altresì una situazione di eventuale compromissione delle bellezze naturali e paesaggistiche ad opera di preesistenti autorizzazioni e edificazioni non impedisce ed anzi maggiormente richiede che altre costruzioni non alterino ulteriormente l'ambito protetto.
Limitatamente alle suddette motivazioni, l'osservazione non è accoglibile.
Relativamente, poi, alla delimitazione della fascia costiera, si rimanda al successivo punto di esame sub c).
- Q) per ciò che attiene all'osservazione sub 41), con la quale si chiede di ampliare le attività compatibili indicate dall'art.10 lett. c) delle N.d.A. comprendendo anche quelle che consentano all'interno di un'area di cava a cielo aperto deposito e vendita di materiali estrattivi ed edilizi, si ricorda che finalità precipue del Piano sono conservare l'identità storico-culturale del territorio, garantire la qualità dell'ambiente e la sua fruizione, assicurare la salvaguardia delle risorse paesaggistico-ambientali. Per tali finalità vengono definiti gli usi e le attività che possono essere consentiti e attuati in ciascun ambito, compatibilmente con le specifiche caratteristiche distintive e con i relativi valori paesaggistico-ambientali. L'ambito 17, in cui è ubicata l'area di proprietà dell'opponente, rientra fra quelli che il Piano considera di alto interesse paesaggistico, per la compresenza di valori ambientali, naturalistici, storico-culturali e percettivi, in ragione dei quali definisce le attività compatibili, precipuamente individuate fra quelle che oltre a garantire la conservazione delle qualità riscontrate, intervengano altresì ad incentivare la conoscenza della storia dell'isola tramite la valorizzazione delle permanenze storico-testimoniali relative all'intensa attività estrattiva caratteristica del vissuto e della tradizione isolana nonché a migliorare le condizioni di fruibilità pubblica delle risorse. Fruibilità che appare del tutto negata dall'attività di deposito a cielo aperto svolta all'interno di una cava, oltretutto recintata lungo tutto il perimetro da un muro che, impedendo la visibilità del deposito dall'esterno, occulta altresì, com'è di tutta evidenza, la cava medesima. L'incompatibilità della proposta avanzata è ulteriormente

confermata dal fatto che le singole cave sono altresì soggette alla specifica normativa di cui all'art. 19 delle N.T.A., che in generale prevede interventi esclusivamente finalizzati alla loro conservazione.

Per tali motivi l'osservazione non è accoglibile;

- R) con riferimento all'osservazione esposta al punto sub 42), per quanto attiene al mancato recepimento del P.P. di un piano di lottizzazione convenzionata all'interno della norma di cui all'art. 11 lett.a), si ribadisce ulteriormente che le ragioni della tutela paesaggistica, opportunamente e approfonditamente valutate in sede di piano, sono, com'è noto, funzionalmente differenziate da quelle urbanistiche non potendosi escludere che singoli progetti, pur compatibili con la destinazione urbanistica, appaiano in concreto incompatibili con i valori paesaggistici che sono, difatti, autonomamente tutelati. Ed altresì una situazione di eventuale compromissione delle bellezze naturali e paesaggistiche ad opera di preesistenti autorizzazioni e edificazioni non impedisce ed anzi maggiormente richiede che altre costruzioni non alterino ulteriormente l'ambito protetto.

Si ritiene, in conclusione, che l'indicazione della densità edificatoria afferisca precipuamente alla disciplina urbanistica e che non rientri tra le prescrizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, che per misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale intende chiaramente modalità e termini di correlazione fra pianificazione paesaggistica, pianificazione urbanistica e programmazione anche settoriale con la finalità della definizione di un modello univoco di *governance* del territorio. Al contrario, appare anche metodologicamente corretta la prescrizione normativa relativa a "piccoli interventi finalizzati alla residenza turistica ricettiva", attesa la preminente funzione di indirizzo che il piano paesaggistico svolge nei confronti della regolamentazione urbanistica dovendosi escludere implicazioni sostitutive o integrative della stessa.

OSSERVAZIONI INERENTI ALL'ISOLA DI LEVANZO

- S) con riferimento ai motivi inseriti nelle opposizioni 1.d), 2.l) e 45), relativamente alle questioni legate all'ambito 14, denominato "Altopiano La Fossa", si osserva che non pare sussistere alcuna contraddittorietà laddove, esclusivamente in relazione all'ambito 14 di Levanzo, il P.P. esclude l'applicazione della lettera g) dell'art 11 delle norme di attuazione. L'attività connessa ai vari ambiti territoriali nei quali il Piano divide l'Arcipelago, infatti, viene sostanziata dalle norme stesse sulla base del contesto paesaggistico e territoriale in cui esse si esplicano. Non v'è dubbio che la realtà paesaggistico – ambientale dell'Isola di Levanzo sia diversa da quella di Favignana. La documentazione analitico descrittiva del P.P., contiene, difatti, l'ampio supporto motivazionale delle previsioni normative. Esse, dunque, discendono da una sintesi sistemica, data dalla lettura della natura dei luoghi, e corrispondono alle finalità dichiarate dal Piano. Nell'ambito in questione sono, pertanto, congruentemente rivolte a tali dichiarate finalità, tutte quelle opzioni, effettuate dallo specifico articolato normativo qui contestato, che intendono promuovere anche le attività di tipo "ricettivo", di supporto e connesse a un moderno uso agricolo del territorio secondo uno sviluppo eco-compatibile. Attività che, peraltro, guardano al di là della crisi specifica del settore vitivinicolo o della "irripetibilità" di un impulso passato. Sotto tale profilo, la norma contenuta al contestato articolo 11 non vieta l'attività agrituristica o di turismo rurale. Né, di contro, la stessa norma, volendo accettare la richiamata assimilazione con gli

ambiti di Favignana effettuata dal ricorrente, consente, in quest'ultima Isola, un uso volto all'attività turistica – ricettiva richiesta dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, le contestazioni sulle previsioni di Piano riferite all'ambito 14 non appaiono contenere alcuna cogenza per ciò che attiene la richiamata non idoneità ad assolvere quelle funzioni di fruizione e valorizzazione del *Paesaggio agrario di valore storico ambientale* che il Piano stesso, nell'ambito dell'altopiano La Fossa, intende perseguire. Non appare, difatti, condivisibile l'affermazione che la contestata norma ingeneri una “...rigida tutela di un paesaggio agrario oggi non più riconoscibile e il cui impulso di rivitalizzazione, secondo criteri di conservazione tout – court non risulta compatibile con la realtà dell'isola...” e non appare condivisibile, conseguentemente, la considerazione che un progetto di ricostruzione del paesaggio agrario e di rivitalizzazione del nucleo costituito dal Baglio Florio e dai caseggiati annessi, possa essere attuato attraverso un unico possibile impulso dettato dall'attività turistico - ricettiva. Le osservazioni, pertanto, vengono respinte, tenuto conto anche dei limiti giuridici dei piani paesaggistici rispetto alla destinazione d'uso dei suoli;

- T) per ciò che attiene alla tematica relativa a una nuova localizzazione dell'obsoleta centrale elettrica dell'Isola di Levanzo di cui alle osservazioni sub 1.e), 4) e 48) e più in generale alle questioni riguardanti le centrali elettriche dell'intero arcipelago di cui al sub 2.i), si rileva che la stessa è stata più volte trattata in sede di concertazione con l'amministrazione comunale. In tale sede, come del resto risulta dal documento di Piano intitolato “*Atti relativi alla concertazione di cui al D.a. 5820 del 8.05.02*”, la Soprintendenza ha motivatamente espresso le proprie considerazioni, compiutamente riportate nel citato documento di Piano, rappresentando che la localizzazione proposta è situata in un Ambito, considerato dal P.P. di interesse naturalistico e di alta sensibilità paesistica, perché costituito dal versante collinare immediatamente soprastante il centro urbano di Levanzo. L'eventuale realizzazione di una siffatta struttura, infatti, altererebbe l'integrità dell'attuale assetto territoriale e comprometterebbe la qualità del paesaggio e dell'ambiente, tenuto conto anche delle opere connesse (viabilità, condotte, ecc.). Successivamente, nessuna delle due amministrazioni comunali succedutesi durante il periodo transitorio della redazione del Piano, ha proposto siti diversi da quello ritenuto incompatibile dal P.P. Si ritiene, poi, che la presenza di una Centrale Elettrica sulla costa possa costituire un detrattore ambientale, anche se l'attuale edificio è storicizzato ormai nel paesaggio costiero, e quindi tale localizzazione possa essere ridefinita in aree di minor pregio paesaggistico, anche tenendo conto delle citate esigenze di ammodernamento e di ampliamento. Per tali motivi si rigetta l'osservazione. Per quanto attiene, infine, alla problematica della centrale elettrica, relativamente all'isola di Favignana, di cui all'osservazione sub 3.g), si rinvia alle risposte, fornite dalla Soprintendenza di Trapani, alle osservazioni del Comune, con cui viene accolta la proposta del Comune stesso circa la localizzazione della nuova centrale;
- U) relativamente alla localizzazione di idonee piste di accesso per l'elisoccorso, di cui si fa cenno all'opposizione sub 4), si fa presente che tale problematica, attinente più alla materia della protezione civile che a quella culturale e, quindi, di competenza degli enti preposti a tale materia, è stata comunque oggetto di specifici incontri in Prefettura e di diversi sopralluoghi effettuati anche alla presenza dei tecnici incaricati dall'Amministrazione comunale, in fase di redazione del P.P., nel corso dei quali nulla è stato rilevato in ordine alle scelte del redigendo Piano;
- V) con riferimento alle osservazioni esposte ai punti sub 45), 46) e 47), che contestano le errate previsioni del P.P. in particolare nel merito della perimetrazione effettuata per

l'individuazione degli ambiti paesaggistici, si ribadisce, come già trattato nel precedente rigetto sub K), che, in merito alla metodologia di piano adottata ai fini della definizione e delle perimetrazioni d'ambito, la stessa discende dall'approfondita ricognizione e dalle specifiche analisi che costituiscono parte integrante del piano, motivandone le scelte. Gli ambiti sono pertanto definiti in rapporto all'esistenza di beni e risorse – individuati nella fase delle analisi tematiche opportunamente interrelate fra loro – e alla loro rilevanza in base alla sensibilità paesaggistico-ambientale. Le modalità specifiche di confinamento degli ambiti derivano poi dall'aver posto come base sicura e inequivocabile delle perimetrazioni i confini naturali e certi offerti dagli elementi di infrastrutturazione del territorio e del paesaggio, costituiti dalle strade principali e/o di penetrazione agricola nonché dai muretti a secco, cospicuamente presenti come elemento connotante il paesaggio e strutturante il territorio. Per tale motivo, non si ritengono accoglibili le osservazioni che contestano l'appartenenza di singoli lotti ad un ambito piuttosto che a un altro. Peraltro l'eventuale accoglimento di tali osservazioni, in generale non sufficientemente documentate e motivate, implicherebbe uno spostamento dei perimetri ma anche della problematica connessa, senza per questo risolverla;

- W) relativamente all'osservazione esposta al punto sub 48), in merito al contrasto delle previsioni di P.P. con il presunto già definito iter tecnico – amministrativo del progetto di una nuova centrale (peraltro risalente ai primi anni novanta), si osserva che questa circostanza non si risolve in un vizio logico – procedurale del P.P. e non incide sulla validità delle sue analisi, stante, anche, i più volte intervenuti decreti di vincolo di di immutabilità temporanea del territorio assoggettato a pianificazione paesistica in itinere. Detta circostanza, e la successiva acquisizione delle risultanze del Piano, giustificano, e hanno giustificato, piuttosto, una rimediazione da parte della competente autorità dei provvedimenti autorizzativi efficaci ma non eseguiti, proprio in virtù delle conoscenze più approfondite del territorio scaturenti dalla redazione del Piano stesso. Per ciò che attiene alla tematica relativa a una nuova localizzazione dell'obsoleta centrale elettrica, si rimanda al precedente punto sub T).

OSSERVAZIONI INERENTI ALL'ISOLA DI MARETTIMO

- X) con riferimento a quanto lamentato con l'osservazione sub 1.f) sulle previsioni di Piano per l'Isola di Marettimo, si fa presente che su richiesta della precedente Amministrazione Comunale, si era già provveduto all'ampliamento dell'Ambito 15 (centro urbano) perché le caratteristiche dell'area presa in esame risultano assimilabili a quelle del centro urbano. Tale modifica consente, nel rispetto della normativa urbanistica di cui alla L.r. n.15/78, di soddisfare quanto richiesto, considerato che eventuali interventi in tale ambito si integrerebbero con il tessuto urbano limitrofo, senza compromettere la qualità complessiva del paesaggio. Non è pertanto pertinente al P.P. in esame l'osservazione sollevata.
- Y) in ordine alle osservazioni sub 2.m) e 2.n) riguardanti gli ambiti 12, 13 e 16 nonché la sentieristica dell'isola, in assenza di comprovata documentazione a supporto di quanto richiesto, non si accolgono le soluzioni proposte. Come più volte ricordato, le perimetrazioni d'ambito discendono dalla documentazione analitica e descrittiva del P.P. contenente l'ampio supporto motivazionale delle previsioni stesse e derivano dall'effettiva natura dei luoghi. Parimenti, in mancanza di integrazione rispetto all'aggiornata cartografia in possesso dell'Amministrazione comunale e consegnata alla

Soprintendenza, continuano a rimanere valide le norme afferenti alla sentieristica e alla viabilità.

- Z) con riferimento alle osservazioni esposte ai punti sub 50), 51), 52), 53) e 54), che contestano le errate previsioni del P.P. in particolare nel merito della perimetrazione effettuata per l'individuazione degli ambiti paesaggistici 13, 15 e 16, si ribadisce, come già trattato nel precedente rigetto sub K), che la suddivisione del territorio e la correlata definizione degli ambiti discende dall'approfondita ricognizione e dalle specifiche analisi che, sotto forma di carte tematiche e relazioni, costituiscono parte integrante del piano, motivandone le scelte. Gli ambiti sono pertanto definiti in rapporto all'esistenza di beni e risorse – individuati nella fase delle analisi tematiche opportunamente interrelate fra loro – e alla loro rilevanza in base alla sensibilità paesaggistico-ambientale. Le modalità specifiche di confinamento degli ambiti derivano poi dall'aver posto come base sicura e inequivocabile delle perimetrazioni i confini naturali e certi offerti dagli elementi di infrastrutturazione del territorio e del paesaggio, costituiti dalle strade principali e/o di penetrazione agricola nonché dai muretti a secco, cospicuamente presenti come elemento connotante il paesaggio e strutturante il territorio. Per tale motivo, non si ritengono accoglibili le osservazioni che contestano l'appartenenza di singoli lotti ad un ambito piuttosto che a un altro. Peraltro l'eventuale accoglimento di tali osservazioni, in generale non sufficientemente documentate e motivate, implicherebbe uno spostamento dei perimetri ma anche della problematica connessa, senza per questo risolverla. In ordine all'esigenza, emersa dal complesso delle osservazioni pervenute, di individuare alcune “fasce-cuscinetto”, di modulazione dei regimi normativi dalla tutela alla trasformazione, lungo le propaggini del centro urbano (ambito 15), si ritiene che la stessa debba essere soddisfatta dallo strumento urbanistico, cui spetta definire limiti, contenuti e dimensioni delle trasformazioni edilizie. Con riferimento, infine, alla osservazione prodotta da Carriglio Francesco e Pletto Michela, di cui al punto sub 52), non si ravvisa alcuna contraddizione insita nel regime normativo di cui all'art. 11 lett. a) relativamente alle prescrizioni di cui al punto 4, lett. g) e lett. p), in quanto, come in altri casi del medesimo articolo, la lett. p) pone specifiche prescrizioni limitatamente all'ambito 16 avente particolari caratteristiche rispetto alla norma generale espressa alla lett. g).
- AA) per quanto riguarda l'osservazione presentata da Milana Emilio (sub 55), si osserva che l'opponente non è un diretto interessato e il contenuto della stessa attiene alle generali norme di tutela prese in considerazione in fase di redazione del P.P., oltre che, prevalentemente, a materia di competenza dello strumento urbanistico

OSSERVAZIONI INERENTI ALL'ISOLOTTO DI FORMICA E ALLO SCOGLIO MARAONE

- AB) In ordine alla richiesta di una maggiore attenzione ad uno sviluppo concertato della realtà insediata sull'isolotto di Formica, invocata dalla osservazione sub 1.g), si ritiene che la richiesta dell'Amministrazione comunale sia stata soddisfatta, laddove è stato previsto per tale località il regime normativo della conservazione orientata, consentendo, anche per funzioni produttive legate alle realtà ivi insediate, la manutenzione ed il restauro degli edifici esistenti, degli spazi esterni e dell'approdo esistente. Per ciò che riguarda, infine, le osservazioni presentate al sub 2.o), si ritiene che le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio perseguite dal Piano siano soddisfatte dall'attuale articolato normativo. Non si accoglie, pertanto, la soluzione proposta.

RITENUTO sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:

- a) per quanto attiene alle osservazioni sub 2.a), 3.e) e 43), concordando su talune difficoltà poste dalla norma nell'individuare esclusivamente nei "campi chiusi", caratterizzanti il Paesaggio agrario di valore storico ambientale dell'Isola di Favignana, il riferimento per interventi di nuova edificazione, al fine di eliminare qualunque interpretazione che possa rendere difficile l'applicazione della medesima norma e ferma restando l'imprescindibilità di un'adeguata regolamentazione urbanistica, nelle more della quale occorre comunque salvaguardare adeguatamente i caratteri del paesaggio agricolo di Favignana, il primo capoverso dell'articolo 11, lettera a), punto 4.g), della Norme tecniche di attuazione viene così riformulato: *"gli interventi di nuova edificazione, nei limiti della densità edilizia prevista per le zone agricole e tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i valori specifici del sito, mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso e i singoli campi delimitati dai tradizionali muretti in pietrame e a secco e, proponendo, per ogni singolo fondo edificabile, ai sensi del presente piano, di estensione non inferiore ad un ettaro, una sola unità architettonica realizzata secondo schemi ricorrenti nella tradizione locale e riscontrabili negli edifici agricoli di valore storico - ambientale....(omissis)"* ;
- b) in ordine alla proposta sub 2.d), si ritiene di poterla accogliere consentendo nell'ambito 20 solo infrastrutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici;
- c) per ciò che attiene alle lamentele esposte con le osservazioni sub 2.f), 19), 21), 22), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 33), 37), 38), 39) e 40), riguardanti le prescrizioni per la salvaguardia della zona di rispetto della fascia costiera, si rileva che in generale l'individuazione della fascia costiera è il risultato dell'applicazione del criterio dell'intervisibilità costiera, assunto come una delle matrici fondanti del piano; essa, infatti, è quella parte del territorio ove si registra una compresenza di beni e risorse paesaggistiche che, già ciascuna intrinsecamente rilevante, determinano nella loro sommatoria quel valore paesaggistico eccezionale che ne postula la intrasformabilità. Peraltro la sua individuazione è avvenuta a seguito di uno specifico studio tematico realizzato dall'Amministrazione Comunale di Favignana e consegnato alla Soprintendenza di Trapani, che è stato recepito e rappresentato nella tav. 7 di Piano denominata "Intervisibilità costiera". Tale studio risulta eseguito attraverso apposite analisi computerizzate effettuate sul modello digitale del terreno, parametrizzato dalle isoipse con passo 10 metri, che consentono di delimitare - attraverso la metodologia informatica - quella fascia di territorio costiero che, risultando interamente visibile dal mare con un angolo di osservazione costante e comunque con un limite a terra fissato in 500 metri dalla battigia, si identifica con l'immagine "prima" delle isole e costituisce unica e infungibile risorsa percettiva, scenografica e ambientale la cui configurazione verrebbe irreparabilmente danneggiata da trasformazioni urbanistiche e edilizie anche minime. Pertanto deroghe anche parziali inciderebbero sulla struttura identitaria delle norme individuate a protezione del paesaggio insulare, eminentemente costiero. Tuttavia, laddove tale fascia interseca altri ambiti che hanno una loro specifica disciplina, come l'ambito 26 "*Paesaggio agrario di valore storico tradizionale*" e gli ambiti 13 e 19 sottoposti a "*tutela orientata*", preclude, di fatto, la realizzazione di interventi edificatori o anche di modesti ampliamenti che vi sarebbero possibili in forza delle rispettive norme d'ambito. Pertanto, rispetto alla funzione normativa dell'area di intervisibilità costiera, si

integra l'art. 43 *“zona di rispetto della fascia costiera”* delle N.T.A. dopo le parole *“sono vietate”* con il seguente comma: *“- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della costa così come delimitata dalla Tav. 11 del P.P., salvo diverse indicazioni previste nei paesaggi locali.”*.

d) per quanto riguarda l'osservazione sub 2.g), la si accoglie parzialmente con riferimento alle motivazioni espresse nell'esame della opposizione sub 23) presentata da Campione Domenico e che qui di seguito si tratta.

Pur nella riconferma delle motivazioni di rigetto delle eccezioni sollevate al P.P. in merito alle preclusioni che esso porrebbe allo sviluppo e alle errate sue previsioni – già trattate al precedente sub C) - si osserva che l'ambito 22 di Favignana è stato individuato nel P.P. quale *“Paesaggio agrario di valore storico-ambientale”* perché, come si evince dalla documentazione analitico-descrittiva del piano medesimo, contenente l'ampio supporto motivazionale delle perimetrazioni d'ambito e delle previsioni normative, in tale vasta area dell'isola sono tuttora perfettamente riconoscibili gli elementi strutturali e i caratteri morfologici identificativi del paesaggio agrario tradizionale (campi chiusi, terrazzamenti, viabilità e edilizia rurale di interesse storico, ecc.). In rapporto a tali elementi e caratteri nonché all'elevato valore agricolo storico-tradizionale, è stato previsto lo specifico regime normativo ed in tale ambito è stata consentita, tra l'altro, l'attività di agriturismo. La norma altresì consente attrezzature di supporto alle attività agrituristiche, che non vengono però identificate, essendo invece esplicitamente escluse piscine, attrezzature sportive e campi da golf, poiché gli stessi di norma costituiscono elementi tipologicamente e costruttivamente estranei rispetto ai caratteri del paesaggio agrario che si intende tutelare.

Pur nell'ambito della riconfermata validità della definizione e perimetrazione d'ambito e del correlato regime normativo, volto alla conservazione, rivitalizzazione e valorizzazione del paesaggio agrario non scindibile da una normativa d'uso del territorio che in generale favorisca e privilegi le attività agricole e gli insediamenti ad esse connessi, si ritiene tuttavia che la questione posta dall'osservazione meriti una specifica attenzione, con la precipua finalità di giungere a contemperare maggiormente le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo sostenibile e della fruibilità sociale, con speciale considerazione della vocazione turistica delle isole. In quest'ottica si modifica l'art. 11 lett. a) punto 4 l) delle N.T.A. così come di seguito:

la dicitura *“non sono consentite piscine, attrezzature sportive e campi da golf”* è sostituita con la seguente: *“i campi e le attrezzature sportive a supporto delle attività agrituristiche potranno essere realizzati previa adozione dello strumento urbanistico che ne valuti l'inserimento tenendo conto che potranno essere realizzati:*

- *campi pratica ed addestramento sportivo (anche da golf) di limitata estensione e che non modifichino la morfologia dei luoghi ma al contrario la assecondino e la valorizzino;*
- *campi da tennis esclusivamente con fondo naturale (terra battuta) privi di rete di recinzione e di impianti di illuminazione per il gioco serale e notturno, realizzati in numero limitato e comunque commisurato all'estensione dei lotti e delle aree di pertinenza;*
- *piscine di dimensione contenuta ed in numero limitato e comunque commisurato all'estensione dei lotti e delle aree di pertinenza, realizzate con caratteristiche tecniche, costruttive e di finitura specificatamente normate.”*.

Quanto sopra nel contemporaneo pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e 33 delle N.d.A. e comunque previa adozione di uno strumento urbanistico adeguato alle previsioni del P.P..”

- e) con riferimento alle osservazioni esposte ai punti 2.h), 9), 12), 29), 30), 32), 36) e 44), tutte incentrate sulle tematiche legate alla individuazione e reale consistenza delle cave di Favignana, occorre precisare che il P.P. ha recepito un apposito studio redatto dall'Amministrazione Comunale di Favignana riguardante l'individuazione delle cave, delle quali è stata altresì classificata la rilevanza, distinguendo fra cave di interesse alto, medio-alto e medio. Il Piano comprende pertanto la tav. 5 che riporta l'individuazione e la classificazione delle cave di interesse storico-paesaggistico. Poiché, però, effettivamente l'individuazione fatta dal P.P. delle singole cave non tiene del tutto conto delle differenze e delle specificità che le contraddistinguono, si delinea la necessità di realizzare un censimento delle stesse, tramite studi da realizzarsi nella fase di redazione dello strumento urbanistico; nelle more di tali approfondimenti restano valide le attuali norme di salvaguardia. In tal senso l'art. 19 della N.d.A viene così integrato: al comma 2 dell'art.19 dopo le parole “*cielo aperto*” si inserisce ex novo “, *nelle more della redazione di uno studio più approfondito facente parte integrante dello strumento urbanistico,*”.

Nel merito di tale questione si ritiene, invece, di potere accogliere l'osservazione sub 20), presentata da Bulgarella Costruzione, in quanto la Soprintendenza di Trapani, nel corso di un apposito sopralluogo congiunto effettuato in data 6/12/04 da parte di propri funzionari e dal dirigente dell'U.T.C. del Comune di Favignana, ha accertato che il margine effettivo della cava n. 30 non coincide, nella realtà dei luoghi, con la delimitazione riportata nella tavola 5 di Piano, ma interessa solo una ristretta porzione del lotto in questione, posta ai margini del confine sud dello stesso. Gli effettivi margini della cava n. 30, rilevati in sede di sopralluogo, sono quelli riportati nella planimetria allegata al provvedimento n. 10810/04 dell'11/01/05 della Soprintendenza. Inoltre, nel corso del medesimo sopralluogo è stata altresì individuata un'ulteriore piccola cava isolata all'interno dell'area di proprietà del ricorrente, non opportunamente delimitata, numerata e inserita nella tavola 5 del P.P.. In tal senso si procede alla modifica della tavola 5 di Piano.

- f) per quanto riguarda l'osservazione sub 5), presentata da Carrara Carmelo, il P.P. individua nell'ambito 8 dell'Isola di Favignana una porzione di territorio di rilevante e prevalente interesse naturalistico e paesaggistico; lo strumento urbanistico attualmente vigente contiene invece una generica destinazione d'uso a verde agricolo che nella realtà non corrisponde ad una rilevabile vocazione agricola dell'area in questione (circostanza per altro sottolineata anche nel testo dell'osservazione prodotta). Pertanto, considerato che nell'ambito in questione i valori e le componenti preminenti e connotanti sono quelli naturali e naturalistici oltre che panoramici e strettamente paesaggistici; rilevato, al contempo, che la individuazione delle attività compatibili, così come attualmente effettuata dall'art. 10 lett. a) delle N.d.A., potrebbe in effetti generare una contraddittorietà là dove include le attività agropastorali (definite e precisate all'art. 7 delle N.d.A.), al fine di eliminare ogni pur minimo elemento di dubbio e ambiguità dalle N.d.A., si ritiene opportuno procedere ad una maggiore specificazione tra le attività compatibili negli ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico di cui all'articolo 10 lettera a) delle N.d.A. introducendo al punto 2 (*Attività compatibili*) dopo la parola “*agropastorali*” le parole “*limitatamente alle strutture esistenti*”.

Per ciò che attiene invece le attività culturale-scientifica e didattico-ricreativa, ivi compreso l'escursionismo a cavallo, non sembrano potersi rilevare incongruenze o contraddittorietà normative, ove si consideri che le strutture e i manufatti di supporto a tali attività ben possono trovare allocazione nel contiguo ambito 26, tanto più rilevando la limitata estensione territoriale dell'ambito 8, peraltro interamente soggetto anche al regime normativo di cui all'art. 43 delle N.d.A.

g) con riferimento all'osservazione esposta al punto sub 14), inerente all'impianto di produzione di conglomerati cementizi, a precisazione di quanto sostenuto dall'opponente, si evidenzia che dei due siti individuati dal P.P. (ex cave in c.da Timponello in ambito 22, la cui attività viene disciplinata dall'apposito art. 11 lett. a), comma m delle N.d.A.) ove riallocare l'impianto in questione, l'uno (peraltro in stato di sequestro giudiziario) risulta oggi non disponibile in quanto già locato ad altra ditta, mentre l'altro (di proprietà comunale) risulta assoggettato a un progetto di bonifica con finanziamenti a valere sui fondi dell'ex Commissario delegato Emergenza Rifiuti, in quanto ex discarica comunale. Alla luce, pertanto, dei lunghi tempi stimati da tecnici dell'allora ufficio del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti per la bonifica definitiva dell'area, si è reso necessario individuare una nuova area idonea allo scopo e prossima alla cava-discarica già individuata dal P.P. Secondo quest'ultimo, la nuova porzione di area individuata dalla società (limitrofa all'ex cava-discarica in parola, di proprietà anch'essa comunale e coincidente con la porzione a ovest della particella 46, ricompresa tra la strada vicinale Timponello e la particella 25 del medesimo foglio) ricade nell'ambito 34 "Ambito del Paesaggio Agricolo degradato" ed è disciplinata dall'art. 13 delle N.d.A.. Nella considerazione che, comunque, l'area in questione si trova nelle immediate prossimità della ex cava - discarica, già all'uopo individuata dal P.P., si accoglie l'osservazione presentata dalla Calcestruzzi Ericina s.r.l. e, conseguentemente, al fine di consentire la richiesta attività nell'area di proprietà del Comune di Favignana - limitrofa alla ex cava già individuata, che risulta coincidente con la porzione a ovest della particella 46, ricompresa tra la strada vicinale Timponello e la particella 25 del medesimo foglio di mappa - all'art.13, lett. b) punto 2 (*Attività compatibili*), dopo le parole "*didattico ricreative*" si inseriscono le parole "*e produttive limitatamente a quanto consentito al successivo punto 4.c*", e dopo il punto 4.b) si inserisce ex novo "*c) per eccezionali motivi di interesse pubblico rappresentati dalla riaffermazione di principi ed opere di legalità, la realizzazione di un impianto di produzione di calcestruzzo quale ricollocazione di quello attualmente ubicato in c/da Bosco.*"

A seguito di istanza da parte della Prefettura di Trapani, poi, si consente, in deroga temporanea alle previsioni di piano, l'attività nella precedente localizzazione fino a quando non saranno acquisite le nuove aree individuate;

h) per ciò che attiene l'osservazione sub 15), presentata dalla Società E.M.C. di Teatini Agnese, nella considerazione sia della valenza materiale della calcarenite di Favignana, che del valore storico dell'attività estrattiva in sé e al fine di meglio chiarire che l'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano, nella sua formulazione, non sia preclusivo del possibile rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cava da parte degli organi competenti si integra il suddetto articolo nel seguente modo: dopo la parola "estrattiva" si inserisce "*e quei limitati interventi edilizi strettamente necessari allo svolgimento della medesima attività*" e dopo la parola "autorizzazione" si inserisce "*, ivi compreso il rinnovo della stessa,*"

i) con riferimento all'osservazione sub 49), presentata da Aliotti Giovanni ed altri relativamente ad un lotto di terreno sito a Marettimo in ambito 13, ferme restando le

valutazioni sulle individuazioni e perimetrazioni degli ambiti paesaggistici espresse al precedente sub Y), si è potuto constatare che, diversamente da altri casi, nella fattispecie l'area è individuabile come evidente lotto intercluso a margine dell'attuale edificato costituito dal centro urbano di Marittimo. Pertanto si ritiene di accogliere l'osservazione limitatamente all'inclusione del lotto in argomento in ambito 15;

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere, emendare il testo e riformulare di conseguenza i regimi normativi facenti parte del Piano Paesaggistico delle isole Egadi precedentemente adottato e pubblicato;

RITENUTO per le suesposte motivazioni, di dovere verificare e conseguentemente modificare, così come sono stati modificati, tutti gli elaborati, nonché le Norme Tecniche di Attuazione, facenti parte del Piano Paesaggistico delle isole Egadi precedentemente adottato e pubblicato;

RITENUTO di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico delle isole Egadi e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Leg. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO il verbale della seduta del 28.02.2011 con il quale la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio ha esaminato le problematiche sollevate dal Comune di Favignana con nota prot.n. 18722 del 15.12.2010 riguardanti il Piano Paesaggistico adottato rispetto al redigendo P.R.G. comunale e i cui esiti non hanno dato luogo ad ulteriori modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio delle Isole Egadi, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano Paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.lvo 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 del 08.05.2002, in conformità al parere reso nella seduta del 22 giugno 2006 dalla Speciale Commissione-Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio istituito ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40 e dell'art. 132 del D.Lgs n. 42/2004 e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;

RILEVATO che l'approvazione del Piano Paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona a suo tempo dichiarata di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

RITENUTO che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del P.P. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.145, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici del comune interessato e della Provincia Regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

RITENUTO per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, il Piano Paesaggistico delle isole Egadi nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;

RITENUTO di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'arcipelago delle isole Egadi alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella del vincolo paesaggistico di cui al D.A. n. 2667 del 10 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.157 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonché dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano Paesaggistico delle isole Egadi, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione-Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al D.Lgs n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Territoriale delle isole Egadi, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il territorio delle isole Egadi è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.

Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta il decreto assessoriale n. 2667 del 10 agosto 1991 e dall'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano Paesaggistico.

La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.

L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano Paesaggistico e dai suoi allegati.

Il decreto assessoriale n. 2667 del 10 agosto 1991 è in tal senso integrato.

Le previsioni del Piano Paesaggistico sono comunque cogenti, ai sensi dell'art.145, comma 3, del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici del comune interessato e della Provincia Regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico delle isole Egadi è da intendersi decaduta la facoltà di apporre su quelle isole i vincoli di immodificabilità temporanei di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91.

Art. 5

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, unitamente ai sopraccitati verbali della Speciale Commissione-Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano Paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, al comune di Favignana, perché venga affissa per tre mesi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio comunale di Favignana, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 23 gennaio 2013

L'ASSESSORE
(Prof. Antonino Zichichi)